Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 10 agosto 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1979, n. **353**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura, in Roma, della Società di San Patrizio per le missioni estere . . . . Pag. 6715

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1979, n. **354**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Anna, di S. Margherita e di M.V. Assunta, in Acceglio . . . . Pag. 6715

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1979, n. **355**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalla provincia italiana della Società dei religiosi di Maria del Beato Montfort, in Redona. Pag. 6716

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Vito al Tagliamento . . . . Pag. 6716

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1979.

Ricostituzione della commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio . . . . Pag. 6716

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata «Pulmo-Zoo», nella confezione flaconcino da 2.000.000 u.i. più g 2,5 con annessa fiala solvente × 10 cc, della ditta Albanese Labaz, in Milano. (Decreto di revoca n. 5562/R) . . . . Pag. 6717

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata «Iperstrepto», nella confezione flaconcino × cc 20 di soluzione acquosa, della ditta Albanese Labaz, in Milano. (Decreto di revoca n. 5560/R) . . . . Pag. 6718

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata «Zoo-spray», nella confezione contenitore da g 30 di polvere aspersoria uso esterno, della ditta Albanese Labaz, in Milano. (Decreto di revoca n. 5580/R) Pag. 6718

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Neurodyn» fiale, nella confezione scatola di 3 fiale da 20 cc, della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, in Roma. (Decreto di revoca n. 5571/R) . . . . Pag. 6718

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Tetrazoo complex », nella confezione tubetto da g 10 di pomata, della ditta Albanese Labaz, in Milano. (Decreto di revoca n. 5565/R) . . . . Pag. 6719

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Zoo-Caf », nella confezione 10 capsule, della ditta Albanese Labaz, in Milano. (Decreto di revoca numero 5561/R) . . . . Pag. 6719

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Septalbin », nella confezione da 20 compresse, della ditta Consorzio neoterapico nazionale, in Roma. (Decreto di revoca numero 5569/R) . . . . . . Pag. 6720

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biodin » fiale, nella confezione 6 fiale × 2 ml, della ditta Zyma, in Milano, e da questa ceduta al Laboratorio biochimico Cesalpino, in Roma. (Decreto di revoca n. 5583/R). Pag. 6720

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cardio-Sanarose » sciroppo, nella confezione flacone da g 200, nonchè della relativa categoria goeee, nella confezione flacone per 10 cc, della ditta Caranza, in Genova. (Decreto di revoca n. 5577/R) . . . . Pag. 6720

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cortinsulina », nelle confezioni 5 fiale × 5 cc e 5 fiale × 10 cc, della ditta Laboratorio biochimico Emmebi del prof. Brambilla (ora Farmaceutici Ecobi), in Genova. (Decreto di revoca n. 5558/R) . . . . Pag. 6721

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ischirol Ungania », nella confezione flacone da 175 cc, della ditta Farmaceutici Remedia, in Bologna. (Decreto di revoca n. 5570/R) . . . . Pag. 6721

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ceselmint », nella confezione flacone da 30 compresse × 50 mg, della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, in Roma. (Decreto di revoca n. 5572/R) . . . . Pag. 6721

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Nomina del commissario liquidatore della cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Azienda servizi municipalizzati del comune di Brescia . . . . Pag. 6722

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hasler italiana, in Ariccia . . . . . Pag. 6722

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hasler italiana, in Ariccia . . . . . Pag. 6723

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane, in Praia a Mare. Pag. 6723

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane, in Praia a Mare. Pag. 6723

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 31/1979. Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta . . . . Pag. 6724

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Deliberazione 20 luglio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale per la società Cartiera Bocca ed altre . . . . Pag. 6724

Deliberazione 20 luglio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza della crisi aziendale per la società Lidman ed altre . . . Pag. 6724

Deliberazione 20 luglio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del legno operanti nella provincia di Catania . . Pag. 6725

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa femminile artigiana S. Agnese » a r.l., in Santulussurgiu . . . . . Pag. 6725

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 6726

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di L'Aquila . . . . Pag. 6728

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi . . . . . . Pag. 6728

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Forlì . . . . Pag. 6728

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, in Roma . . . Pag. 6728

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Asti . . . . Pag. 6728

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Novara . . . . Pag. 6728

Prefettura di Gorizia: Restituzione di cognome nella forma italiana . . . . Pag. 6728

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Foggia . . . . . . Pag. 6729

Ministero della difesa:

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici-farmacisti. Pag. 6729

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario . . . . Pag. 6730

Regione Lombardia: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese. Pag. 6730

Ospedale « SS. Gonfalone » di Monterotondo: Concorso ad un posto di assistente di radiologia e fisioterapia. Pag. 6731

Ospedale « S. Anna » di Lucignano: Concorso ad un posto di assistente di recupero e riabilitazione funzionale. Pag. 6731

Ospedale « S. Maria della misericordia » di Rovigo: Concorso ad un posto di assistente di pediatria . . . Pag. 6731

Ospedale « S. Giuseppe » di Empoli: Concorso ad un posto di assistente medico chirurgo addetto alla divisione di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 6731

Ospedali di Bologna: Concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria . . . . Pag. 6731

Ospedale « S. Spirito » di Nizza Monferrato: Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia. Pag. 6732

Ospedale civile di Dolo: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6732

Ospedale « Maria Vittoria » di Torino: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6732

Ospedale « S. Francesco » di Nuoro: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6732

Ospedale di Alghero: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario . . . . Pag. 6732

Ospedale civile « Immacolata Concezione » di Piove di Sacco: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia-rianimazione . . . . Pag. 6732

Ospedale « A. Maresca » di Torre del Greco: Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione. Pag. 6732

REGIONI

Regione Campania

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1979, n. **15.**

Approvazione rendiconto generale della regione Campania per l'esercizio finanziario 1972 . . . . Pag. 6733

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1979, n. **16.**

Contributo una tantum al giardino zoologico di Napoli. Pag. 6733

Regione Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. **12.**

Organizzazione dei servizi regionali . . . . . Pag. 6733

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 219 DEL 10 AGOSTO 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **Residence Swimming Pools, società per azioni, in Cassina de' Pecchi:** Obbligazioni sorteggiate il 13 luglio 1979. — **Già « Barone Ambrogio & Figlio », società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 12 luglio 1979. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale, in Roma:** Obbligazioni « 10 % - 1975-1985 » sorteggiate il 17 luglio 1979. — **F.C. Internazionale Milano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 luglio 1979. — **Lanificio di Torino Maggia e C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1979. — **Cavarzere produzioni industriali, società per azioni, in Caverzere:** Obbligazioni sorteggiate il 16 marzo 1979. — **Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, sezione opere pubbliche, ente morale, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1979. — **Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, sezione ordinaria, ente morale, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1979. — **Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, sezione ordinaria, ente morale, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1979. — **Feltrifici italiani riuniti, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni rimborsabili dal 1° marzo 1980. — **F.I.L.E. - Fabbrica italiana lampadine elettriche, società per azioni, in Lecco:** Estrazione di obbligazioni. — **Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1979. — **Sicula oceanica S.A. - (SI.O.SA.), in Palermo:** Estrazione di obbligazioni. — **Subalpina investimenti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1979. — **Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma:** Elenco delle cartelle edilizie « 9 % » sorteggiate il 3 agosto 1979. — **Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1979. — **Banco di Sardegna, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Sassari:** Obbligazioni sorteggiate il 27 luglio 1979. — **Banco di Sardegna, sezione autonoma di credito fondiario, in Sassari:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1979.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61: **Cassa di risparmio delle provincie lombarde, credito fondiario, in Milano:** Elenco delle cartelle del credito fondiario, della sezione opere pubbliche e della sezione di credito agrario sorteggiate il 1° agosto 1979 e rimborsabili dal 1° ottobre 1979.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1979, n. **353.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura, in Roma, della Società di San Patrizio per le missioni estere.

N. 353. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa di procura, in Roma, della Società di San Patrizio per le missioni estere.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1979, n. **354.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Anna, di S. Margherita e di M.V. Assunta, in Acceglio.

N. 354. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Saluzzo 1° giugno 1977, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Anna, in Unerzio del comune di Acceglio (Cuneo), con quelle già unite di S. Margherita, in Chiappera di Acceglio, e di M.V. Assunta, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1979, n. 355.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalla provincia italiana della Società dei religiosi di Maria del Beato Montfort, in Redona.

N. 355. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Provincia italiana - Missionari monfortani », assunta dalla provincia italiana della Società dei religiosi di Maria del Beato Montfort, in Redona (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1979
Registro n. 15 Interno, foglio n. 108

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Vito al Tagliamento.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di S. Vito al Tagliamento (Pordenone) — cui la legge assegna 30 consiglieri — è risultato composto, in seguito alle elezioni del 15 giugno 1979, di vari gruppi di diversa ispirazione politica.

Profondi contrasti non tardarono a manifestarsi in seno alla maggioranza consiliare compromettendo il normale funzionamento del civico consesso e rendendolo, infine, carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione 1979, il cui schema era stato predisposto ed approvato dalla giunta municipale con delibera n. 2371 del 13 febbraio 1979.

Scaduto infruttuosamente il termine del 28 febbraio 1979, entro il quale il bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1978, n. 842, l'organo regionale di controllo, con atto n. 4419/3.08 del 14 marzo 1979, diffidava il consiglio comunale a deliberare il bilancio entro il termine ultimo del 15 maggio 1979, con l'avvertenza, notificata ai singoli consiglieri, che, scaduto inutilmente detto termine, sarebbero stati adottati i provvedimenti sostitutivi previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

L'organo di controllo, nel contempo, provvedeva a diffidare la giunta municipale a convocare il consiglio comunale entro il termine del 25 aprile u.s. per l'approvazione dell'importante documento contabile.

Nella riunione del 14 maggio 1979 lo schema di bilancio non veniva approvato con 15 voti contrari e 15 favorevoli.

Il prefetto ha proposto, ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, lo scioglimento del predetto consiglio comunale, al fine di ovviare alla perdurante crisi di quell'amministrazione comunale.

Al riguardo si ritiene che, nella specie, si siano concretizzati i presupposti di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e dell'art. 323 del testo unico del 1915, legge comunale e provinciale, per procedere allo scioglimento del consiglio comunale di S. Vito al Tagliamento (Pordenone) in quanto quel consesso, nonostante sia stato formalmente diffidato, ha dimostrato, in maniera non equivoca, l'incapacità a deliberare il bilancio 1979, tanto da rendere necessaria la deliberazione, in via sostitutiva, dell'importante documento contabile.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di S. Vito al Tagliamento (Pordenone) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Bruno Sbordone.

Roma, addì 23 luglio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di S. Vito al Tagliamento (Pordenone) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di S. Vito al Tagliamento (Pordenone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Sbordone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1979

PERTINI

ROGNONI

(7206)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1979.

Ricostituzione della commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, concernente la disciplina dei lavori di facchinaggio, e in particolare l'art. 2 che istituisce la commissione centrale e ne determina la composizione;

Vista la legge 25 gennaio 1959, n. 8, che reca integrazioni nella composizione della commissione suddetta;

Considerato che i membri nominati con il decreto del Ministro del lavoro del 7 ottobre 1976 sono scaduti dall'incarico il 6 ottobre 1978 ed è pertanto necessario provvedere alla ricostituzione della commissione;

Ritenuta la necessità della preliminare acquisizione dei dati dimostrativi della rappresentatività delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale facenti parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, individuate nelle seguenti: per i rappresentanti dei lavoratori: Confederazione generale italiana del lavoro, Confederazione italiana sindacati lavoratori, Unione ita-

liana del lavoro, Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori; per i rappresentanti dei datori di lavoro: Confederazione generale dell'industria italiana, Confederazione italiana della piccola e media industria, Confederazione generale italiana dell'agricoltura, Confederazione italiana del commercio e del turismo, Confederazione italiana armatori liberi, Associazione sindacale fra le aziende del credito, Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, Sindacato nazionale armatori pesca, Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre prestabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Ritenuto che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria;

2) partecpazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali e collettive di lavoro;

4) operatività, per i datori di lavoro, nel settore industriale nel quale si effettua prevalentemente se non esclusivamente il lavoro a domicilio;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative per i lavoratori: la Confederazione generale italiana del lavoro, la Confederazione italiana sindacati lavoratori e l'Unione italiana del lavoro; per i datori di lavoro: la Confederazione generale dell'industria italiana, la Confederazione italiana della piccola e media industria;

Valutati i titoli delle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute agli effetti dell'inserimento delle rispettive rappresentanze nella commissione;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni statali interessate, nonchè dalle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e dalle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

Essa è presieduta dal Ministro del lavoro o, in caso di assenza o di impedimento, da un suo delegato.

Art. 2.

La commissione è così composta:

Vercillo dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Gaito dott. Alfredo, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Gattinara dott. Marta e Calabretta dott. Pier Luigi, in rappresentanza degli industriali;

Vocino dott. Luigi Tommaso e Piccardo dott. Alberto in rappresentanza dei commercianti;

Punzi geom. Giovanni e Ricciarelli Pietro in rappresentanza degli agricoltori;

Nicola dott. Franco e Zavanese Mario in rappresentanza del movimento cooperativo;

Leolini Enzo, Marcoccia Gino, Sabatini Felice, Paggioro Gelindo, Roic Giuseppe, Ortolani Aldo e Boni Marcello in rappresentanza dei lavoratori.

Art. 3.

I membri della commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati. La spesa presunta di L. 800.000, per il 1979, graverà sul cap. 3031.

Art. 4.

La segreteria della commissione è composta dal dott. Luisa Bianchini Gambardella e dalla sig.na Anna Giani.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1979
Registro n. 9 Lavoro, foglio n. 22

(7064)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Pulmo-Zoo », nella confezione flaconcino da 2.000.000 u.i. più g 2,5 con annessa fiala solvente × 10 cc, della ditta Albanese Labaz, in Milano. (Decreto di revoca n. 5562/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 14 luglio 1960 e 30 agosto 1962 con il quale venne registrata al n. 17696 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Pulmo-Zoo », nella confezione flaconcino da 2.000.000 u.i. più g 2,5 con annessa fiala solvente per 10 cc, a nome della ditta Albanese Labaz, con sede in Milano, via Viotti n. 9, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Pulmo-Zoo », nella confezione flaconcino da 2.000.000 u.i. più g 2,5 con annessa fiala solvente per 10 cc, registrata al n. 17696 in data 14 luglio 1960 e 30 agosto 1962, a nome della ditta Albanese Labaz, con sede in Milano, via Viotti n. 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6444)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Iperstrepto », nella confezione flaconcino × cc 20 di soluzione acquosa, della ditta Albanese Labaz, in Milano. (Decreto di revoca n. 5560/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 24 agosto 1962, con il quale venne registrata al n. 19276 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Iperstrepto », nella confezione flaconcino da 20 cc di soluzione acquosa, a nome della ditta Albanese Labaz, con sede in Milano, via Viotti n. 9, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Iperstrepto », nella confezione flaconcino da 20 cc di soluzione acquosa, registrata al n. 19276 in data 24 agosto 1962, a nome della ditta Albanese Labaz, con sede in Milano, via Viotti n. 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6445)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Zoo-spray », nella confezione contenitore da g 30 di polvere aspersoria uso esterno, della ditta Albanese Labaz, in Milano. (Decreto di revoca n. 5580/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 27 luglio 1960 e 30 agosto 1962, con i quali venne registrata al n. 17697 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Zoo-spray », nella confezione contenitore da g 30 di polvere aspersoria uso esterno, a nome della ditta Albanese Labaz, con sede in Milano, via Viotti n. 9, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Zoo-spray », nella confezione contenitore da g 30 di polvere aspersoria uso esterno, registrata al n. 17697 in data 27 luglio 1960 e 30 agosto 1962, a nome della ditta Albanese Labaz, con sede in Milano, via Viotti n. 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6441)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neurodyn » fiale, nella confezione scatola di 3 fiale da 20 cc, della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, in Roma. (Decreto di revoca n. 5571/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 11 luglio 1955, con il quale venne registrata al n. 10192 la specialità medicinale denominata « Neurodyn » fiale, nella confezione scatola di 3 fiale da 20 cc, a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino n. 10, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neurodyn » fiale, nella confezione scatola di 3 fiale da 20 cc, registrata al n. 10192 in data 11 luglio 1955, a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino n. 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6440)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Tetrazoo complex », nella confezione tubetto da g 10 di pomata, della ditta Albanese Labaz, in Milano. (Decreto di revoca n. 5565/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 24 gennaio 1959 e 12 settembre 1962, con i quali venne registrata al n. 14765 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Tetrazoo complex », nella confezione tubetto da g 10 di pomata, a nome della ditta Albanese Labaz, con sede in Milano, via Viotti n. 9, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Tetrazoo complex », nella confezione da g 10, tubetto di pomata, registrata al n. 14765 in data 24 gennaio 1959 e 12 settembre 1962 a nome della ditta Albanese Labaz, con sede in Milano, via Viotti n. 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6442)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Zoo-Caf », nella confezione 10 capsule, della ditta Albanese Labaz, in Milano. (Decreto di revoca numero 5561/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 25 agosto 1962, con il quale venne registrata al n. 19277 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Zoo-Caf » nella confezione 10 capsule a nome della ditta Albanese Labaz, con sede in Milano, via Viotti n. 9, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Zoo-Caf », nella confezione 10 capsule, registrata al n. 19277 in data 25 agosto 1962, a nome della ditta Albanese Labaz, con sede in Milano, via Viotti n. 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6443)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Septalbin », nella confezione da 20 compresse, della ditta Consorzio neoterapico nazionale, in Roma. (Decreto di revoca numero 5569/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 5 luglio 1949, con il quale venne registrata al n. 2146 la specialità medicinale denominata « Septalbin », nella confezione da 20 compresse, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via Priscilla n. 101, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Septalbin », nella confezione da 20 compresse, registrata al n. 2146 in data 5 luglio 1949, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via Priscilla n. 101.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6433)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biodin » fiale, nella confezione 6 fiale × 2 ml, della ditta Zyma, in Milano, e da questa ceduta al Laboratorio biochimico Cesalpino, in Roma. (Decreto di revoca n. 5583/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 20 giugno 1968 e 7 ottobre 1971, con i quali venne registrata al n. 14023 la specialità medicinale denominata « Biodin » fiale, nella confezione 6 fiale × 2 cc, a nome della ditta Zyma, con sede in Milano, via Macedonio Melloni, 75, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino n. 10, che ha rilevato la specialità medicinale in questione non ha richiesto la registrazione a proprio nome del suddetto prodotto;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biodin » fiale, nella confezione 6 fiale × 2 cc, registrata al n. 14023 in data 20 giugno 1958 e 7 ottobre 1971, a nome della ditta Zyma, con sede in Milano, via Macedonio Melloni, 75 e da questa ceduta al Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino, 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6431)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cardio-Sanarose » sciroppo, nella confezione flacone da g 200, nonchè della relativa categoria gocce, nella confezione flacone per 10 cc, della ditta Caranza, in Genova. (Decreto di revoca n. 5577/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 14 giugno 1957 e 9 agosto 1960 con i quali vennero registrate ai numeri 12465 e 12465/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Cardio-Sanarose » sciroppo, nella confezione flacone da g 220 e la relativa categoria gocce nella confezione flacone per 10 cc, a nome della ditta Caranza, con sede in Genova, via S. Fruttuoso n. 64/2, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cardio-Sanarose » sciroppo, nella confezione flacone da g 220, nonché della relativa categoria

gocce nella confezione flacone per 10 cc, registrate rispettivamente ai numeri 12465 e 12465/A in data 14 giugno 1957 e 9 agosto 1960, a nome della ditta Caranza, con sede in Genova, via S. Fruttuoso n. 64/2.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6434)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cortinsulina », nelle confezioni 5 fiale × 5 cc e 5 fiale × 10 cc, della ditta Laboratorio biochimico Emmebi del prof. Brambilla (ora Farmaceutici Ecobi), in Genova. (Decreto di revoca n. 5558/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 31 ottobre 1951, con il quale venne registrata al n. 5455 la specialità medicinale denominata « Cortinsulina », nelle confezioni fiale 5 × 5 cc e fiale 5 × 10 cc, a nome della ditta Laboratorio biochimico Emmebi del prof. M. Brambilla (ora Farmaceutici Ecobi), con sede in Genova, via F. Pozzo n. 14;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cortinsulina », nelle confezioni 5 fiale × 5 cc e 5 fiale × 10 cc, registrata al n. 5455 in data 31 ottobre 1951, a nome della ditta Laboratorio biochimico Emmebi del prof. Brambilla (ora Farmaceutici Ecobi), con sede in Genova, via F. Pozzo n. 14.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6438)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ischirol Ungania », nella confezione flacone da 175 cc, della ditta Farmaceutici Remedia, in Bologna. (Decreto di revoca n. 5570/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 31 maggio 1950, con il quale venne registrata al n. 3453 la specialità medicinale denominata « Ischirol Ungania », nella confezione flacone da 175 cc, a nome della ditta Farmaceutici Remedia, con sede in Bologna, via Pietro Busacchi n. 13, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ischirol Ungania », nella confezione flacone da 175 cc, a nome della ditta Farmaceutici Remedia, con sede in Bologna, via Pietro Busacchi n. 13, registrata al n. 3453 in data 31 maggio 1950.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6435)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ceselmint », nella confezione flacone da 30 compresse × 50 mg, della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, in Roma. (Decreto di revoca n. 5572/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 5 maggio 1960, con il quale venne registrata al n. 16910 la specialità medicinale denominata « Ceselmint », nella confezione flacone da 30 compresse × 50 mg, a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino n. 10, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ceselmint », nella confezione flacone da 30 compresse × 50 mg, registrata al n. 16910 in data 5 maggio 1960, a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino n. 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6439)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Nomina del commissario liquidatore della cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Azienda servizi municipalizzati del comune di Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopracitato, di dover provvedere in particolare nei confronti della cassa mutua malattia per i dipendenti dell'Azienda servizi municipalizzati del comune di Brescia;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Manlio Milani, commissario straordinario della cassa mutua malattia per i dipendenti dell'Azienda servizi municipalizzati del comune di Brescia, è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6832)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hasler italiana, in Ariccia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Hasler italiana, in Ariccia (Roma);

Visto il decreto ministeriale 17 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1978 al 1° agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma), è prolungata fino al 1° novembre 1978;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7169)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hasler italiana, in Ariccia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Hasler italiana, in Ariccia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 17 agosto 1978 e 9 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1978 al 1° novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma) è prolungata fino al 28 gennaio 1979;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7170)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane, in Praia a Mare.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 16 dicembre 1978, 18 dicembre 1978, 28 febbraio 1979 e 1° marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1977 al 29 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare (Cosenza) è prolungata fino al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7167)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane, in Praia a Mare.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 16 dicembre 1978, 18 dicembre 1978, 28 febbraio 1979, 1° marzo 1979 e 16 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1977 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare (Cosenza) è prolungata fino al 29 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7168)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 31/1979
Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del CIP in via di urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 25 giugno e 3 luglio 1979;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

Riunione della giunta del 25 giugno 1979:

Provvedimento n. 27/1979 del 25 giugno 1979. Prezzi dei prodotti petroliferi.

Riunione della giunta del 3 luglio 1979:

Provvedimento n. 28/1979 del 3 luglio 1979. Prezzi dello zucchero.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro-Presidente delegato
NICOLAZZI

(7257)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 20 luglio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale per la società Cartiera Bocca ed altre.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Viste le proposte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale relative alla sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:

1) S.p.a. Cartiera Bocca di Fegana - Fornoli di Bagni di Lucca;
2) S.p.a. International Chemical Corporation di Aprilia;
3) S.a.s. Salan di Narni Scalo (Terni);
4) S.p.a. IME di Pomezia (Roma);
5) S.p.a. Frigodaunia - stabilimento di Val di Sangro;
6) S.r.l. Telenorma di Milano - stabilimento di Milano e filiali di Ancona, Napoli, Bologna e Roma;
7) S.p.a. Marelli Aeraulica di Milano - stabilimento di Sesto S. Giovanni;
8) S.p.a. Sail di Roma - stabilimento di Grosseto;
9) S.r.l. I.L.P. di Casapulla (Caserta);
10) Cantiere Navale F. Maccioni di Viareggio (Lucca);
11) S.p.a. Italiana Espansi di Scarperia (Firenze);
12) S.p.a. La Metalli Industriale - stabilimento Limestre (Pistoia);
13) S.r.l. Gestioni Industriali di Napoli - stabilimento di Torre del Greco;
14) S.p.a. Samo di Brescia;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:

1) S.p.a. Cartiera Bocca di Fegana - Formoli di Bagni di Lucca;
2) S.p.a. International Chemical Corporation di Aprilia;
3) S.a.s. Salan di Narni Scalo (Terni);
4) S.p.a. IME di Pomezia (Roma);
5) S.p.a. Frigodaunia - stabilimento di Val di Sangro;
6) S.r.l. Telenorma di Milano - stabilimento di Milano e filiali di Ancona, Napoli, Bologna e Roma;
7) S.p.a. Marelli Aeraulica di Milano - stabilimento di Sesto S. Giovanni;
8) S.p.a. Sail di Roma - stabilimento di Grosseto;
9) S.r.l. I.L.P. di Casapulla (Caserta);
10) Cantiere Navale F. Maccioni di Viareggio (Lucca);
11) S.p.a. Italiana Espansi di Scarperia (Firenze);
12) S.p.a. La Metalli Industriale - stabilimento Limestre (Pistoia);
13) S.r.l. Gestioni Industriali di Napoli - stabilimento di Torre del Greco;
14) S.p.a. Samo di Brescia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(7160)

Deliberazione 20 luglio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza della crisi aziendale per la società Lidman ed altre.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Viste le proposte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale relative alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Lidman di Calcinato (Brescia) - stabilimento di Vercelli;
2) Ditta Leo Bertona di Somma Vesuviana (Napoli);
3) S.p.a. I.V.A.P. di Bari;
4) S.p.a. Aersarda di Assemini (Cagliari);
5) S.p.a. Farmol-Safca di Gorle (Bergamo);
6) S.p.a. Pan Electric di Cameri - stabilimento di Crema;
7) S.a.s. Industriale Loreo di Loreo (Rovigo);
8) S.p.a. Refrattari Massa di Genova - stabilimento di Massa;

9) S.p.a. CO.ME.N. Costruzioni metalmeccaniche napoletane di Volla (Napoli);
10) S.p.a. Saces di Sassuolo (Modena) - stabilimento di Sassuolo e Maranello;
11) S.a.s. Ettore Calabrese trasporti internazionali di Napoli;
12) S.p.a. Liquichimica Robassomero di Milano - stabilimento di Robassomero (Torino);
13) S.r.l. Foralt di Forlì;
14) S.p.a. Nuova Immi di Copiano (Pavia);
15) S.a.s. Industria biellese di Caucino Aldo - Torino;
16) Ditta Cernotto di Mercenasco (Torino);
17) S.p.a. Succhiarelli di Narni Scalo (Terni);
18) S.p.a. Liquichimica biosintesi di Saline di Montebello (Reggio Calabria) centro staccato di Robassomero;
19) S.p.a. Chris Craft Italia di Fiumicino (Roma);
20) S.a.s. Albert di Torino;
21) S.r.l. Lavatelli di Torino;
22) S.p.a. Bosco e Cochis di S. Mauro Torinese (Torino);
23) S.p.a. Rexim di Rivoli (Torino);
24) S.p.a. Ceramica ILSA di Carcare (Savona);
25) S.p.a. Intesa - stabilimento di Gagliano Castelferrato (Enna);
26) S.p.a. Doppieri di Novara;
27) S.p.a. Atlantic di Milano - stabilimento di Morbegno (Sondrio) e Sesona (Varese);
28) S.a.s. Pansac di Milano - stabilimento di Zingonia e Mira;
29) S.p.a. Fluormine di Milano - miniera di Presolana e impianto di Camerata (Bergamo);
30) S.p.a. C.B.I. italiana - stabilimento di Capua (Caserta);
31) S.p.a. Manifatture maglierie Torino di Torino;
32) S.p.a. Mulier di Torino;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Lidman di Calcinato (Brescia) - stabilimento di Vercelli;
2) Ditta Leo Bertona di Somma Vesuviana (Napoli);
3) S.p.a. I.V.A.P. di Bari;
4) S.p.a. Aersarda di Assemini (Cagliari);
5) S.p.a. Farmol-Safca di Gorle (Bergamo);
6) S.p.a. Pan Electric di Cameri - stabilimento di Crema;
7) S.a.s. Industriale Loreo di Loreo (Rovigo);
8) S.p.a. Refrattari Massa di Genova - stabilimento di Massa;
9) S.p.a. CO.ME.N. Costruzioni metalmeccaniche napoletane di Volla (Napoli);
10) S.p.a. Saces di Sassuolo (Modena) - stabilimento di Sassuolo e Maranello;
11) S.a.s. Ettore Calabrese trasporti internazionali di Napoli;
12) S.p.a. Liquichimica Robassomero di Milano - stabilimento di Robassomero (Torino);
13) S.r.l. Foralt di Forlì;
14) S.p.a. Nuova Immi di Copiano (Pavia);
15) S.a.s. Industria biellese di Caucino Aldo - Torino;
16) Ditta Cernotto di Mercenasco (Torino);
17) S.p.a. Succhiarelli di Narni Scalo (Terni);
18) S.p.a. Liquichimica biosintesi di Saline di Montebello (Reggio Calabria) centro staccato di Robassomero;
19) S.p.a. Chris Craft Italia di Fiumicino (Roma);
20) S.a.s. Albert di Torino;
21) S.r.l. Lavatelli di Torino;
22) S.p.a. Bosco e Cochis di S. Mauro Torinese (Torino);
23) S.p.a. Rexim di Rivoli (Torino);
24) S.p.a. Ceramica ILSA di Carcare (Savona);
25) S.p.a. Intesa - stabilimento di Gagliano Castelferrato (Enna);
26) S.p.a. Doppieri di Novara;
27) S.p.a. Atlantic di Milano - stabilimento di Morbegno (Sondrio) e Sesona (Varese);
28) S.a.s. Pansac di Milano - stabilimento di Zingonia e Mira;
29) S.p.a. Fluormine di Milano - miniera di Presolana e impianto di Camerata (Bergamo);
30) S.p.a. C.B.I. italiana - stabilimento di Capua (Caserta);
31) S.p.a. Manifatture maglierie Torino di Torino;
32) S.p.a. Mulier di Torino.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(7161)

Deliberazione 20 luglio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del legno operanti nella provincia di Catania.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore legno in provincia di Catania e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende industriali del settore legno nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore legno operanti nella provincia di Catania ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con i propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(7159)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa femminile artigiana S. Agnese» a r.l., in Santulussurgiu.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1979, il dott. Salvatore Micali è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa femminile artigiana S. Agnese» a r.l., in Santulussurgiu (Oristano), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 20 marzo 1979, in sostituzione del dott. Enrico Mattei.

(7025)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

Corso dei cambi del 3 agosto 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	820,45	820,45	820,40	820,45	820,50	820,40	820,55	820,45	820,45	820,45
Dollaro canadese	698,55	698,55	698,50	698,55	698,50	698,50	698,55	698,55	698,55	698,55
Marco germanico	447,66	447,66	447,45	447,66	447,77	447,65	447,65	447,66	447,66	447,66
Fiorino olandese	407,96	407,96	408,30	407,96	408,15	407,95	408,10	407,96	407,96	407,96
Franco belga	28,022	28,022	28 —	28,022	28 —	28 —	28,011	28,022	28,022	28,02
Franco francese	192,56	192,56	192,74	192,56	192,60	192,55	192,57	192,56	192,56	192,56
Lira sterlina	1863 —	1863 —	1861 —	1863 —	1862,95	1863 —	1862,95	1863 —	1863 —	1863 —
Lira irlandese	1685 —	1685 —	1686 —	1685 —	1683,60	—	1688,50	1685 —	1685 —	—
Corona danese	155,39	155,39	155,40	155,39	155,38	155,35	155,39	155,39	155,39	155,39
Corona norvegese	162,70	162,70	162,80	162,70	162,70	162,65	162,71	162,70	162,70	162,70
Corona svedese	194,96	194,96	194,75	194,96	194,95	194,90	194,96	194,96	194,96	194,95
Franco svizzero	494,40	494,40	494,60	494.40	494,70	494,35	494,53	494,40	494,40	494,40
Scellino austriaco	61,212	61,212	61,20	61,212	61,23	61,20	61,196	61,212	61,212	61,21
Escudo portoghese	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,75	16,80	16,80	16,80	16,80
Peseta spagnola	12,415	12,415	12,42	12,415	12,40	12,40	12,425	12,415	12,415	12,41
Yen giapponese	3,783	3,783	3,79	3,783	3,78	3.75	3,786	3,783	3,783	3,79

Media dei titoli del 3 agosto 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	68,200
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,550
» 5,50 % » » 1968-83	85,375
» 5,50 % » » 1969-84	82 —
» 6 % » » 1970-85	80,450
» 6 % » » 1971-86	77,850
» 6 % » » 1972-87	76,475
» 9 % » » 1975-90	81,875
» 9 % » » 1976-91	82,950
» 10 % » » 1977-92	85,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,400
» » » » 1- 1-1978/80	100,600
» » » » 1- 3-1978/80	100,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,500
» » » » 1- 8-1978/80	100,600
» » » » 1-10-1978/80	100,350
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,600
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	97,550
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99 —
» » » 10 % 1- 1-1981	97,475
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,475
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,200
» » » 12 % 1- 4-1982	98,700
» » » 12 % 1-10-1983	97,550
» » » 12 % 1- 1-1984	97,350
» » » 12 % 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 agosto 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	820,50
Dollaro canadese	698,55
Marco germanico	447,655
Fiorino olandese	408,03
Franco belga	28,016
Franco francese	192,565
Lira sterlina	1862,975
Lira irlandese	1686,75
Corona danese	155,39
Corona norvegese	162,705
Corona svedese	194,955
Franco svizzero	494,465
Scellino austriaco	61,204
Escudo portoghese	16,80
Peseta spagnola	12,42
Yen giapponese	3,785

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

Corso dei cambi del 6 agosto 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	819,55	819,55	819,90	819,55	819,90	819,90	820,05	819,55	819,55	819,45
Dollaro canadese	697,50	697,50	697,50	697,50	697,25	697,15	697,50	697,50	697,50	697,20
Marco germanico	447,75	447,75	447,80	447,75	447,85	447,70	447,84	447,75	447,75	447,75
Fiorino olandese	408,21	408,21	408,50	408,21	408,30	408,20	408,30	408,21	408,21	408,21
Franco belga	28,013	28,013	28,03	28,013	28,02	28 —	28,015	28,013	28,013	28,01
Franco francese	192,71	192,71	192,60	192,71	192,70	192,70	192,72	192,71	192,71	192,71
Lira sterlina	1861,40	1861,40	1863 —	1861,40	1861,25	1861,35	1862 —	1861,40	1861,40	1861,40
Lira irlandese	1683,50	1683,50	1689 —	1683,50	1686,12	—	1686,20	1683,50	1683,50	—
Corona danese	155,41	155,41	155,80	155,41	155,45	155,40	155,41	155,41	155,41	155,41
Corona norvegese	162,89	162,89	162,90	162,89	162,87	162,85	162,85	162,89	162,89	162,89
Corona svedese	194,71	194,71	194,75	194,71	194,70	194,70	194,62	194,71	194,71	194,71
Franco svizzero	494,72	494,72	494,80	494,72	494,35	494,70	494,70	494,72	494,72	494,72
Scellino austriaco	61,255	61,255	61,3250	61,255	61,30	61,25	61,30	61,255	61,255	61,26
Escudo portoghese	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,75	16,75	16,80	16,80	16,80
Peseta spagnola	12,416	12,416	12,43	12,416	12,41	12,40	12,42	12,416	12,416	12,41
Yen giapponese	3,786	3,786	3,79	3,786	3,78	3,75	3,788	3,786	3,786	3,79

Media dei titoli del 6 agosto 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,200
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,550
» 5,50% » » 1968-83	85,375
» 5,50% » » 1969-84	82 —
» 6% » » 1970-85	80,450
» 6% » » 1971-86	77,850
» 6% » » 1972-87	76,475
» 9% » » 1975-90	81,875
» 9% » » 1976-91	82,950
» 10% » » 1977-92	85,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,25
» » » » 1- 1-1978/80	100,700
» » » » 1- 3-1978/80	100,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,500
» » » » 1- 8-1978/80	100,650
» » » » 1-10-1978/80	—
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-10-1979 II emiss.	99,625
» » Nov. 5,50% 1- 1-1980	97,700
» » Pol. 9% 1- 1-1980	99 —
» » » 10% 1- 1-1981	97,400
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	87,475
» » Pol. 12% 1- 1-1982	99,200
» » » 12% 1- 4-1982	98,675
» » » 12% 1-10-1983	97,550
» » » 12% 1- 1-1984	97,300
» » » 12% 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 agosto 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	820 —
Dollaro canadese	697,50
Marco germanico	447,795
Fiorino olandese	408,255
Franco belga	28,014
Franco francese	192,715
Lira sterlina	1861,70
Lira irlandese	1684,85
Corona danese	155,41
Corona norvegese	162,87
Corona svedese	194,665
Franco svizzero	494,71
Scellino austriaco	61,282
Escudo portoghese	16,775
Peseta spagnola	12,418
Yen giapponese	3,787

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di L'Aquila

Con decreto ministeriale 13 luglio 1979 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di L'Aquila viene prorogata fino al 30 giugno 1980 ed il dott. Virginio Pellacchi è confermato nella carica di commissario governativo del Consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 15 febbraio 1969.

Al predetto commissario sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1979, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(7215)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi

Con decreto ministeriale 13 luglio 1979 la gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari, viene prorogata al 30 giugno 1980 ed il dott. Giovanni Polito viene confermato nell'incarico di commissario governativo dell'ente, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 1° settembre 1977.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1979, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del cav. Raimondo Del Vecchio a vice commissario governativo.

(7216)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Forlì

Con decreto ministeriale 13 luglio 1979 viene prorogata fino al 30 giugno 1980 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Forlì ed il dott. Luigi Rizzi viene confermato nella carica di commissario governativo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale 25 febbraio 1972.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1979, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del rag. Aldo Versino a vice commissario governativo.

(7217)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, in Roma

Con decreto ministeriale 13 luglio 1979 la gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, con sede in Terni, è prorogata fino al 30 giugno 1980 ed il dott. Adriano Marinensi è confermato nella carica di commissario governativo del Consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 10 agosto 1977.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1979, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(7218)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Asti

Con decreto ministeriale 13 luglio 1979 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Asti viene prorogata fino al 30 giugno 1980 ed il dott. Giangiacomo Dapino è confermato nella carica di commissario governativo del Consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi determinati nel precedente decreto ministeriale 10 agosto 1977.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1979, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(7219)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Novara

Con decreto ministeriale 13 luglio 1979 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Novara viene prorogata al 30 giugno 1980 e l'avv. Giuseppe Paolo Uglietti viene confermato nell'incarico di commissario governativo dell'Ente, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 1° luglio 1975.

Al predetto commissario sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1979, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(7220)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda in data 6 aprile 1979 con la quale la sig.ra Vojhic Aurora in Damjanich nata a Valtura (Pola) il 14 novembre 1935, residente a Staranzano, via 1 Maggio n. 16/I, chiede che il cognome Damjanich acquisito con il matrimonio, venga restituito nella forma italiana di Damiani;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, nonchè le istruzioni contenute nel decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del regio decreto anzidetto;

Visto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana redatto dalla prefettura di Trieste che al tempo aveva giurisdizione sul comune di Staranzano, ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto ministeriale e constatato che nel predetto elenco il cognome « Damjanich » va restituito nella forma originaria italiana di « Damiani »;

Considerato che la domanda di cui sopra è stata pubblicata, per trenta giorni consecutivi all'albo del comune di Staranzano e in quello di questa prefettura senza reclami od opposizioni;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Vojnic Aurora in Damjanich in premessa generalizzata, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma originaria italiana di « Damiani ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Staranzano sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto ed avrà ogni altra esecuzione secondo le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 del decreto ministeriale.

Gorizia, addì 13 luglio 1979

Il prefetto: BARRASSO

(7224)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 luglio 1977 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Foggia;

Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1979 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Foggia, nell'ordine appresso indicato:

1.	Pettinicchio Matteo	punti	97,431	su 132
2.	Piizzi Tommaso	»	92,932	»
3.	De Angelis Vittorio	»	92,353	»
4.	Maiorana Giulio	»	91,638	»
5.	Sirri Sergio	»	86,950	»
6.	Zaccardi Leonzio	»	84,018	»
7.	De Stefano Vincenzo	»	83,545	»
8.	Battista Vitantonio	»	80,032	»
9.	Lauletta Angelo	»	79,454	»
10.	Circosta Lorenzo	»	79,267	»
11.	Lagorio Briano	»	79,250	»
12.	Ventriglia Giovanni	»	79,004	»
13.	Conte Antonio	»	77,835	»
14.	Armocida Elio	»	75,556	»
15.	Carusi Agostino	»	75,109	»
16.	Amorese Arturo	»	74,732	»
17.	Labriola Antonio	»	74,350	»
18.	Ricotta Giovanni	»	73,825	»
19.	Brescia Leonardo	»	73,482	»
20.	Mammana Francesco	»	73,447	»
21.	Mangiapane Antonino	»	73,087	»
22.	Sanna Francesco	»	73,077	»
23.	Alfano Antonio	»	72,947	»
24.	Rotella Mario	»	72,886	»
25.	Visone Aniello	»	72,845	»
26.	Cresta Primo	»	72,738	»
27.	Ciccone Saverio	»	72,563	»
28.	Augurio Garibaldi	»	71,983	»
29.	Perfetti Luigi	»	71,627	»
30.	Passaretti Umberto	»	71,360	»
31.	Taranto Fausto	»	71,033	»
32.	Mita Antonio	»	70,791	»
33.	Falciglia Antonino	»	70,752	»
34.	Pace Antonino	»	70,500	»
35.	Liberti Gennaro	»	70,408	»
36.	Bova Antonino	»	70,400	»
37.	Storto Armando	»	70,181	»
38.	Colavolpe Antonio	»	69,837	»
39.	Gianfranchi Ruggero Cleto	»	69,832	»
40.	Chindamo Giuseppe	»	69,797	»
41.	Zagordo Cosimo	»	69,778	»
42.	Matteucci Gino	»	69,738	»
43.	Pesente Elio	»	68,976	»
44.	Aprile Pietro Maria	»	67,527	»
45.	Lo Martire Stelio	»	66,997	»
46.	Faillace Peppino	»	66,926	»
47.	Corda Angelo	»	66,566	»
48.	Salari Giuseppe	»	66,436	»
49.	Lanzillotta Attilio	»	65,662	»
50.	Gammaldi Mario E.	»	65,418	»
51.	Russo Alesi Domenico	punti	65,150	su 132
52.	Zaffanella Aldo	»	63,538	»
53.	Sancilio Cosmo	»	63,073	»
54.	Gigliotti Giovanni	»	62,722	»
55.	Muriana Giuseppe	»	62,072	»
56.	Famiglietti Giuseppe	»	62,050	»
57.	Santoro Pasquale	»	61,760	»
58.	Callipo Gaetano	»	61,613	»
59.	Marinelli Gaspero	»	61,240	»
60.	Galli Edgardo	»	61,181	»
61.	Mura Francesco	»	60,922	»
62.	Patriarca Mario	»	60,520	»
63.	Stabili Franco	»	60,290	»
64.	Maccioni Pietro	»	59,366	»
65.	Caccavale Antonio	»	59,269	»
66.	Pelagalli Vittorio	»	57,902	»
67.	Petrolo Ettore	»	57,454	»
68.	Peralta Antonio	»	57,166	»
69.	Giordano Giovanni	»	56,965	»
70.	Costardi Felice	»	56,516	»
71.	Scrudato Salvatore	»	56,132	»
72.	Rademoli Armando	»	55,545	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(6588)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici-farmacisti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1978, registro n. 17 Difesa, foglio n. 48, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici-farmacisti;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1979, registro n. 2 Difesa, foglio n. 214, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre tenenti in s.p.e. del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici-farmacisti;

Visti gli atti della commissione predetta e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici-farmacisti, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1978, citato nelle premesse:

1. s. ten. farm. cpl. Barretta Vincenzo, nato il 7 dicembre 1952 . . . . punti 26,288
2. s. ten. farm. cpl. Alcaro Vincenzo, nato il 16 settembre 1953 . . . . » 25,713
3. s. ten. farm. cpl. Leotta Francesco, nato il 23 marzo 1954 . . . . » 25,430
4. Aspirante G.M. Martella Guido, nato il 17 dicembre 1953 . . . . » 25,403
5. s. ten. farm. cpl. Marson Nicola, nato il 7 dicembre 1953 . . . . » 23,788
6. Chiti dott. Pier Roberto, nato il 5 novembre 1951 . . . . » 23,478
7. s. ten. farm. cpl. Palmisano Giuseppe, nato il 17 febbraio 1954 . . . . » 23,171

8. s. ten. farm. cpl. Valentini Giuseppe, nato il 10 aprile 1952 . . . . punti 22,780

9. s. ten. farm. cpl. Napoletano Gianvito, nato il 24 giugno 1952 . . . . » 22,688

10. s. ten. farm. cpl. Barletta Maurizio, nato il 2 giugno 1950 . . . . » 22,221

11. Sabatinelli dott. Antonio, nato il 19 settembre 1952 . . . . » 21,765

12. s. ten. farm. cpl. Zamò Fabio, nato il 13 maggio 1951 . . . . » 21,570

13. serg. s.a. cpl. Vannucchi Lorenzo, nato il 21 settembre 1949 . . . . . . » 21,058

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, nell'ordine appresso indicato:

1) s. ten. farm. cpl. Barretta Vincenzo . punti 26,288
2) s. ten. farm. cpl. Alcaro Vincenzo . . » 25,713
3) s. ten. farm. cpl. Leotta Francesco . » 25,430

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) Aspirante G.M. Martella Guido punti 25,403
2) s. ten. farm. cpl. Marson Nicola . » 23,788
3) Chiti dott. Pier Roberto . » 23,478
4) s. ten. farm. cpl. Palmisano Giuseppe . » 23,171
5) s. ten. farm. cpl. Valentini Giuseppe . » 22,780
6) s. ten. farm. cpl. Napoletano Gianvito . . » 22,688
7) s. ten. farm. cpl. Barletta Maurizio . » 22,221
8) Sabatinelli dott. Antonio . . . » 21,765
9) s. ten. farm. cpl. Zamò Fabio . . » 21,570
10) serg. s.a. cpl. Vannucchi Lorenzo . » 21,058

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1979
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 246

(6655)

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1978, registro n. 17 Difesa, foglio n. 53, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1979, registro n. 2 Difesa, foglio n. 215, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dodici tenenti in s.p.e. del servizio veterinario;

Visti gli atti della commissione predetta e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1978, citato nelle premesse:

1. s. ten. vet. cpl. Tortora Giuseppe, nato il 1° settembre 1952 . . . punti 25,69

2. soldato Castigliani Giuseppe, nato il 15 febbraio 1952 . . . . » 24,86

3. s. ten. vet. cpl. Pinti Mario, nato il 12 maggio 1951 . . . . punti 24,16

4. s. ten. vet. cpl. Giordana Guido, nato il 26 marzo 1953 . . . . » 23,78

5. s. ten. vet. cpl. Inì Guglielmo, nato il 10 ottobre 1952 . . . . » 23,36

6. s. ten. vet. cpl. Quercioli Mauro, nato il 12 luglio 1951 . . . . » 23,16

7. s. ten. vet. cpl. Paracchini Carlo, nato il 24 marzo 1951 . . . . » 23,12

8. artigliere Iannibelli Francesco, nato il 5 agosto 1953 . . . . » 22,35

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, nell'ordine appresso indicato:

1) s. ten. vet. cpl. Tortora Giuseppe . . . punti 25,69
2) soldato Castiglioni Giuseppe . . . . » 24,86
3) s. ten. vet. cpl. Pinti Mario . . . . » 24,16
4) s. ten. vet. cpl. Giordana Guido . . . » 23,78
5) s. ten. vet. cpl. Inì Guglielmo . . . . » 23,36
6) s. ten. vet. cpl. Quercioli Mauro . . . » 23,16
7) s. ten. vet. cpl. Paracchini Carlo . . . » 23,12
8) artigliere Iannibelli Francesco . . . » 22,35

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1979
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 274

(6656)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 115 del 2 dicembre 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1974;

Visto il successivo decreto n. 31/San-VA del 22 novembre 1977, modificato con decreto n. 13 dell'8 febbraio 1979, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del pubblico concorso;

Visto il verbale rassegnato in data 16 febbraio 1979 dalla commissione giudicatrice;

Ritenuto legittimo lo svolgimento del concorso e l'operato della commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Vitale Giovanni;
2. Bina Amanzio;
3. Ferrari Sebastiano;
4. Zamarra Pietro;
5. Lombardi Giuseppe;
6. Cappello Luciano;
7. Rossi Nardo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Varese, alla prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 11 maggio 1979

p. *Il presidente*: PIANTIERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il precedente decreto n. 42/San del 10 maggio 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di medico condotto vacanti in provincia di Varese alla data del 30 novembre 1974;

Visto l'ordine della graduatoria, nonchè quello delle sedi per le quali i concorrenti hanno dichiarato di voler concorrere;

Considerato che occorre procedere alla dichiarazione dei vincitori delle suddette condotte mediche;

Considerato che le relative assunzioni in ruolo sono contenute nei limiti numerici di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 17 marzo 1977, n. 62;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Giovanni Vitale: Busto Arsizio;
2) Amanzio Bina: Porto Valtravaglia-Castelveccana;
3) Sebastiano Ferrari: Laveno Mombello;
4) Pietro Zamarra: Viggiù-Saltrio-Clivio;
5) Giuseppe Lombardi: Travedona-Cadrezzate-Osmate;
6) Luciano Cappello: Varese-Brinzio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Varese, della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 11 maggio 1979

p. *Il presidente*: PIANTIERI

(7035)

OSPEDALE «SS. GONFALONE» DI MONTEROTONDO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia e fisioterapia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monterotondo (Roma).

(2539/S)

OSPEDALE «S. ANNA» DI LUCIGNANO

Concorso ad un posto di assistente di recupero e riabilitazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di recupero e riabilitazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lucignano (Arezzo).

(2540/S)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI ROVIGO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo.

(2541/S)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE» DI EMPOLI

Concorso ad un posto di assistente medico chirurgo addetto alla divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico chirurgo addetto alla divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(2542/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria presso l'ospedale maggiore «C.A. Pizzardi» (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(2544/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI NIZZA MONFERRATO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nizza Monferrato (Asti).

(2543/S)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di dermatologia;
un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia).

(2545/S)

OSPEDALE « MARIA VITTORIA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia « A ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Torino.

(2546/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(2547/S)

OSPEDALE DI ALGHERO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alghero (Sassari).

(2548/S)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia-rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia-rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(2549/S)

OSPEDALE « A. MARESCA » DI TORRE DEL GRECO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Torre del Greco (Napoli).

(2550/S)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1979, n. **15.**

Approvazione rendiconto generale della regione Campania per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 23 *febbraio* 1979)

(*Omissis*).

(6346)

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1979, n. **16.**

Contributo una tantum al giardino zoologico di Napoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 2 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con la S.r.l. «Giardino zoologico di Napoli» per consentire l'accesso gratuito agli allievi delle scuole primarie e secondarie della Regione nelle visite organizzate dagli istituti scolastici al giardino zoologico sito nel comprensorio della mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo.

A tal fine la Regione è autorizzata ad erogare, per il triennio 1979-81, in favore della S.r.l. «Giardino zoologico di Napoli», un contributo annuo di L. 100.000.000 per il potenziamento ed il miglioramento delle attuali strutture del parco zoologico ed a titolo di concorso nelle spese di gestione.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 100.000.000 per il 1979, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 134 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 «Fondo globale per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione» e mediante l'iscrizione della somma di lire 100 milioni al cap. 560, *di nuova istituzione, dello stato di previsione* medesimo con la seguente denominazione «contributo una tantum al giardino zoologico di Napoli».

All'onere per gli esercizi 1980 e 1981, stabiliti per ciascun anno in L. 100.000.000, si provvederà con corrispondenti capitoli di bilancio, da finanziarsi con le maggiori risorse ex art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 22 marzo 1979

RUSSO

(6347)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. **12.**

Organizzazione dei servizi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 27 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

La struttura organizzativa della Regione è regolata dalla presente legge e, uniformandosi alla Costituzione della Repubblica ed allo statuto regionale, si ispira ai principi:

della partecipazione dei cittadini;

della programmazione e del decentramento politico-amministrativo;

della democrazia organizzativa;

dell'imparzialità dell'amministrazione, della semplicità delle procedure e della pubblicità degli atti.

I servizi della Regione sono organizzati in modo da corrispondere alla prevalente funzione legislativa, programmatoria e di coordinamento dell'azione di governo regionale e all'apporto degli enti locali nella realizzazione dei programmi di intervento.

I servizi della Regione che, a norma della presente legge, svolgono, in tutto o in parte, funzioni di amministrazione attiva, proprie o delegate, sono soppressi o modificati contestualmente al riordino dei rispettivi ambiti di competenza o in occasione dell'adozione di provvedimenti di delega e sub-delega agli enti locali, singoli e associati.

Art. 2.

Finalità e caratteri della struttura

L'organizzazione regionale è basata:

sulla corrispondenza dei servizi ad ambiti e obiettivi di intervento omogenei;

sulla flessibilità della struttura realizzata con il costante adeguamento di essa alla priorità degli obiettivi di intervento;

sul momento unitario di programmazione e legislazione e di promozione e intervento;

sulla integrazione interdisciplinare;

sul rispetto e lo sviluppo della professionalità dei collaboratori, realizzata con la formazione e l'aggiornamento professionale permanente;

sulla responsabilità e mobilità individuale;

sul rispetto e promozione della personalità dei collaboratori attuata con la partecipazione attiva e il lavoro di gruppo.

Art. 3.

Articolazione della struttura

La struttura organizzativa della Regione è costituita da:

i servizi del consiglio regionale;

i servizi della giunta regionale;

i servizi dell'organo regionale di controllo.

Art. 4.

Servizi del consiglio regionale

I servizi del consiglio regionale svolgono tutte le attività necessarie ad assicurare l'esercizio da parte del consiglio regionale, del presidente del consiglio, dell'ufficio di presidenza, delle commissioni e dei gruppi consiliari, delle funzioni loro attribuite dallo statuto regionale e ad assicurare l'esercizio delle prerogative dei soggetti titolari dell'iniziativa legislativa, amministrativa e di referendum e delle altre forme d'intervento e di partecipazione previste dallo statuto stesso.

Art. 5.
Servizi della giunta regionale

I servizi della giunta regionale svolgono tutte le attività necessarie ad assicurare l'esercizio da parte della giunta regionale delle funzioni ad essa attribuite dallo statuto regionale e dalla legislazione vigente.

I servizi della giunta regionale si articolano in servizi funzionali centrali e in servizi operativi centrali.

Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 1, i servizi della giunta regionale si articolano anche in servizi operativi decentrati e in centri di formazione professionale.

Art. 6.
Servizi dell'organo regionale di controllo

L'organo regionale di controllo, di cui alla legge regionale 27 febbraio 1974, n. 9, si avvale di appositi servizi per gli adempimenti istruttori ed esecutivi.

I servizi dell'organo regionale di controllo svolgono le attività necessarie ad assicurare l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalla vigente legislazione.

Art. 7.
Dipartimenti

Il consiglio regionale provvede, con apposita deliberazione, a raggruppare le materie sulle quali si esercita l'attività della Regione in settori organici di intervento o dipartimenti, e a determinare le direttive alle quali la giunta dovrà attenersi nell'esercizio dei compiti di cui al successivo art. 8.

La giunta regionale, ferma restando la sua responsabilità collegiale di fronte al consiglio, affida ogni dipartimento alla sovraintendenza collegiale di un gruppo di assessori.

La giunta individua i servizi da aggregare fra loro in corrispondenza dei dipartimenti istituiti, assicurando per ciascun servizio un solo collegamento dipartimentale.

Art. 8.
Compiti del dipartimento

Allo scopo di garantire la corretta integrazione dei compiti affidati ai servizi compresi nello stesso dipartimento, la giunta regionale determina i livelli e gli ambiti di iniziativa e di attività rimessi al coordinamento collegiale degli assessori del dipartimento e definisce altresì le opportune modalità procedurali.

Spettano comunque alla determinazione collegiale degli assessori del dipartimento, per le materie attribuite allo stesso:

la elaborazione di proposte ai fini della iniziativa legislativa e regolamentare della giunta regionale;

la formulazione delle linee e dei programmi di intervento;

la predisposizione delle proposte di bilancio, la verifica della sua attuazione, anche per quanto concerne la formulazione di proposte inerenti la predisposizione del conto consuntivo;

i collegamenti con gli enti locali territoriali e le articolazioni della società civile, nonché con le amministrazioni dello Stato e con gli altri enti pubblici nazionali.

Il collegio degli assessori, secondo modalità procedurali da definirsi dalla giunta regionale, sovrintende anche all'ufficio funzionale di dipartimento di cui all'art. 23; ufficio al quale è affidato il compito di assicurare il coordinamento, nel quadro delle scelte di programmazione, con i servizi funzionali centrali e di svolgere le attività di supporto ai singoli servizi del dipartimento.

Art. 9.
Servizi funzionali centrali

I servizi funzionali centrali svolgono le attività che attengono all'esercizio delle funzioni d'iniziativa, di indirizzo e di coordinamento generale di competenza della giunta regionale, nonché quelle relative alla acquisizione e alla gestione delle risorse di impiego generale ed operano in funzione delle esigenze:

delle strutture organizzative dipendenti dalla giunta regionale;

delle strutture del consiglio regionale per quanto attiene il necessario coordinamento tecnico per la gestione del bilancio, del patrimonio, degli affari del personale del consiglio regionale;

delle strutture dell'organo di controllo per quanto attiene alla gestione degli affari e servizi generali e del personale.

Art. 10.
Servizi operativi centrali

I servizi operativi centrali corrispondono ad aree ed obiettivi omogenei di intervento e operano in funzione delle esigenze connesse alla elaborazione degli atti di programmazione, alla iniziativa legislativa e regolamentare della giunta regionale, alla attività di indirizzo, di coordinamento e di controllo per l'attuazione degli interventi regionali nell'area di rispettiva competenza, nonché allo svolgimento delle relative attività tecnico-amministrative, alle quali i servizi attendono direttamente nei limiti stabiliti dalla presente legge.

Art. 11.
Servizi operativi decentrati

I servizi operativi decentrati svolgono, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, le funzioni di amministrazione attiva ad essi attribuite dalla presente legge. Essi attuano i conseguenti interventi tenendo conto delle esigenze di coordinamento con quelli degli enti locali territoriali.

I servizi operativi decentrati, inoltre, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la loro collaborazione ai comitati comprensoriali in ordine alla predisposizione dei documenti di piano e alle attività connesse allo svolgimento dei compiti attribuiti ai comitati stessi dalle leggi regionali.

Art. 12.
Centri di formazione professionale

I centri di formazione professionale curano, sulla base dei programmi di intervento della Regione, lo svolgimento dei singoli corsi di formazione professionale diretti alla acquisizione, al perfezionamento e all'aggiornamento delle competenze e professionalità specifiche dei lavoratori per il loro inserimento nelle attività produttive e nei servizi.

Art. 13.
Servizi dell'organo regionale di controllo

I servizi dell'organo regionale di controllo si articolano in servizi del comitato regionale e servizi delle sezioni provinciali e circondariali e sono posti alle dipendenze funzionali del comitato e delle sezioni.

Art. 14.
Istituzione dei servizi del consiglio regionale

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 sono istituiti i seguenti servizi:

1) generale del consiglio e dell'ufficio di presidenza;
2) legislativo, documentazione, commissioni, stampa.

I compiti dei singoli servizi indicati al comma che precede sono determinati nell'allegato n. 1.

Art. 15.
Istituzione dei servizi funzionali centrali

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 9 sono istituiti i seguenti servizi:

1) segreteria e affari generali della giunta;
2) affari istituzionali, legislativi e legali;
3) coordinamento, programmazione e pianificazione;
4) personale, organizzazione e servizi generali;
5) bilancio e ragioneria;
6) tributi, demanio e patrimonio.

I compiti dei singoli servizi funzionali centrali sono stabiliti nell'allegato n. 2 alla presente legge.

Art. 16.
Istituzione dei servizi operativi centrali

Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10, sono istituiti i seguenti servizi:

1) assetto fondiario, bonifiche, infrastrutture e forestazione;
2) investimenti per le strutture aziendali ed interaziendali;
3) sviluppo dell'agricoltura e delle produzioni;

4) valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentazione;
5) industria, artigianato e problemi del lavoro;
6) turismo, commercio e mercati;
7) formazione professionale e mercato del lavoro;
8) cultura, università e ricerca scientifica;
9) scuola, diritto allo studio, tempo libero, caccia e pesca;
10) trasporti e vie di comunicazione;
11) tutela e risanamento ambientale;
12) assetto idrogeologico e risorse idriche;
13) edilizia residenziale e normazione tecnica per l'edilizia;
14) igiene pubblica e veterinaria e osservatorio epidemiologico;
15) servizi sanitari territoriali-medicina di base, farmaceutica;
16) ospedali e case di cura;
17) servizi sociali.

I compiti dei singoli servizi operativi centrali sono stabiliti nell'allegato n. 4 alla presente legge.

Art. 17.

Attribuzioni comuni ai servizi centrali

La giunta regionale stabilisce le direttive generali alle quali i servizi centrali debbono ispirare la propria azione, nonché i programmi di massima e l'eventuale scala delle priorità per l'azione da svolgere.

I servizi centrali, nell'ambito di quanto disposto dagli articoli 9 e 10 e in conformità alle determinazioni collegiali riservate agli assessori del dipartimento e a quelle dell'assessore, cui è attribuita la sovrintendenza del servizio, provvedono:

1) alla eleborazione delle linee di programmazione e dei conseguenti interventi, in stretta collaborazione con gli altri servizi di dipartimento;

2) all'espletamento dei compiti inerenti alle attività e alle iniziative di cui al secondo comma dell'art. 8;

3) a promuovere studi, indagini e rilevazioni nonché a mantenere rapporti con l'Università, istituti di ricerca e studiosi per l'acquisizione dei dati e delle conoscenze qualitative e quantitative connesse ai problemi e alle attribuzioni del servizio sia a livello nazionale che regionale e locale;

4) agli adempimenti connessi all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione;

5) a curare la tenuta di rapporti specifici con le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici locali e nazionali, le organizzazioni sindacali ed economiche, le associazioni professionali e di categoria nonché con ogni associazione della società civile direttamente o indirettamente interessata ai compiti propri del servizio;

6) allo svolgimento, in via transitoria e fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di delega, delle funzioni di amministrazione attiva contribuendo anche a stabilire, nell'ambito di appositi gruppi di coordinamento da istituire a norma dell'art. 30, le modalità generali per l'esercizio delle analoghe funzioni da parte dei servizi operativi decentrati e dei centri di formazione professionale.

Art. 18.

Istituzione dei servizi operativi decentrati

Per lo svolgimento delle attività di cui al primo comma dell'art. 11, sono istituiti i seguenti servizi operativi decentrati:

servizi provinciali agricoltura, alimentazione e forestazione di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e circondariale di Rimini;

servizi provinciali per la difesa del suolo e gli interventi sul territorio di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e circondariale di Rimini;

servizi provinciali del medico e veterinario di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.

I compiti dei suddetti servizi sono determinati nell'allegato n 5. Nell'ambito delle attività di cui al detto elenco e in conformità alle disposizioni della presente legge, ciascun servizio esercita le funzioni amministrative spettanti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, rispettivamente:

agli uffici: ispettorati provinciali dell'agricoltura e uffici agricoli di zona, ispettorati provinciali dell'alimentazione, ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste per i servizi provinciali agricoltura, alimentazione e forestazione;

agli uffici: del genio civile per i servizi provinciali per la difesa del suolo e gli interventi sul territorio;

agli uffici: dei medici provinciali e uffici dei veterinari provinciali per i servizi provinciali del medico e veterinario.

I suddetti uffici sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e ad essi succedono i corrispondenti servizi regionali.

La giunta regionale stabilisce le direttive generali alle quali i servizi operativi decentrati debbono ispirare la propria azione, nonché i programmi di massima e l'eventuale scala delle priorità per l'azione da svolgere. Detti servizi esercitano le loro attribuzioni anche in conformità agli indirizzi determinati dal dipartimento nel quale sono aggregati a norma del terzo comma dell'art. 7.

La giunta regionale ha facoltà di procedere, d'ufficio, entro 40 giorni, con provvedimento motivato e sentito il responsabile di servizio che ha emanato l'atto, all'annullamento per vizi di legittimità e alla revoca, o riforma, per vizi di merito, dei provvedimenti emanati dai servizi operativi decentrati.

In caso di inerzia dei suddetti servizi e ove essi, malgrado diffida del competente assessore, non provvedano entro 15 giorni, la giunta regionale ha altresì facoltà di sostituirsi ad essi nella adozione di determinati atti o nel compimento di determinate operazioni. Il provvedimento di sostituzione deve essere motivato.

Contro i provvedimenti adottati dai servizi operativi decentrati è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta regionale, tanto per motivi di legittimità quanto per motivi di merito. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

I servizi operativi decentrati verranno soppressi o modificati in concomitanza a leggi regionali di delega o sub-delega o a leggi statali di riforma.

I servizi provinciali del medico e veterinario provinciale sono soppressi dalla data in cui operano i trasferimenti in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Sono soppressi gli ispettorati compartimentali dell'agricoltura e dell'alimentazione, l'ispettorato regionale delle foreste, la sovrintendenza ai beni librari e la direzione compartimentale della motorizzazione civile per la parte trasferita alla Regione.

Art. 19.

Istituzione dei centri di formazione professionale

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 12, sono istituiti i seguenti centri di formazione professionale:

Bologna I (ex ENALC)
Bologna II (ex INIASA)
Carpi
Cento
Cesena
Codigoro
Ferrara
Fiorenzuola d'Arda
Forlì
Guastalla
Modena
Parma I (ex ENALC)
Parma II (ex INAPLI)
Piacenza I (ex ENALC)
Piacenza II (ex INAPLI)
Ravenna
Rimini I (ex ENALC - formazione alberghiera)
Rimini II (ex ENALC)
S. Agostino
S. Giovanni in Persiceto
S. Pietro in Casale.

I centri di formazione professionale verranno soppressi in concomitanza con il conferimento agli enti locali delle deleghe amministrative per le funzioni da essi svolte.

I compiti dei centri di cui al presente articolo sono determinati nell'allegato n. 6 alla presente legge.

Art. 20.

Istituzione dei servizi dell'organo regionale di controllo

Per lo svolgimento delle attività di cui al secondo comma dell'art. 6, sono istituiti i seguenti servizi:

servizio del comitato regionale di Bologna;
servizio della sezione provinciale di Bologna;
servizio della sezione provinciale di Ferrara;
servizio della sezione provinciale di Forlì;
servizio della sezione provinciale di Modena;
servizio della sezione provinciale di Parma;
servizio della sezione provinciale di Piacenza;

servizio della sezione provinciale di Ravenna;
servizio della sezione provinciale di Reggio Emilia;
servizio della sezione circondariale di Rimini.

La costituzione, nei modi previsti dalla legge, di nuove sezioni dell'organo regionale di controllo comporta l'istituzione di nuovi servizi.

I compiti dei servizi di cui al primo comma sono determinati nell'allegato n. 8 alla presente legge.

Art 21.
Organizzazione dei servizi dell'organo regionale di controllo

I servizi del comitato regionale e delle Sezioni provinciali e circondariale dell'organo regionale di controllo si articolano in:

segreteria del comitato o della sezione e istruzione degli atti;

unità operativa di servizi ausiliari.

Il responsabile del servizio, nominato dalla giunta regionale a norma dell'art. 37 fra gli esperti giuridico-amministrativi, assume la denominazione di segretario del comitato o della sezione e svolge, oltre ai compiti e attività previste dal profilo professionale della qualifica funzionale rivestita e dalla posizione di responsabile di servizio, le funzioni attribuite al segretario del collegio dalla legge regionale 27 febbraio 1974, n. 9.

L'istruzione degli atti è effettuata dal segretario e dagli esperti ed istruttori assegnati al servizio. Il segretario istruisce direttamente gli atti che il comitato o la sezione stabilisce e quelli che di volta in volta il presidente gli assegna; assiste, unitamente agli esperti eventualmente assegnati al servizio, gli istruttori nell'esame degli atti di particolare complessità e rilevanza. La distribuzione dell'attività fra esperti e istruttori è effettuata secondo i criteri stabiliti dal comitato o dalla sezione. Ogni esperto e istruttore è, di norma, coadiuvato da uno o più consiglieri amministrativi c/o contabili fra quelli assegnati al servizio.

L'unità operativa dei servizi ausiliari assicura l'assolvimento dei compiti relativi al protocollo, all'archivio, alla copia, alla riproduzione degli atti, alla spedizione, al servizio centralino, al ritiro e consegna della corrispondenza, nonché ogni altro adempimento ausiliario al funzionamento del servizio. Alla predetta unità dei servizi ausiliari è preposto un consigliere amministrativo che svolge direttamente i compiti occorrenti per il suo funzionamento, quali quelli di segretaria degli uffici, di tenuta del fondo economale, del servizio documentazione.

Art. 22.
Nuclei comprensoriali

Il consiglio regionale assegna ai comitati comprensoriali, istituiti con la legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, collaboratori regionali i quali concorrono ad assicurare ai predetti comitati il supporto tecnico-amministrativo necessario per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Il personale regionale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del comitato comprensoriale.

L'ufficio di presidenza del comitato comprensoriale dispone, nel rispetto delle norme della presente legge, l'organizzazione del lavoro.

Il comitato comprensoriale può conferire transitoriamente e comunque per un periodo non eccedente i tre anni l'incarico di responsabile del nucleo di collaboratori del comprensorio.

Detto incarico può essere conferito ad un collaboratore regionale appartenente ad un livello retributivo non inferiore al sesto, o ad un collaboratore di un ente locale, comandato a norma dell'art. 11, primo comma, della legge regionale n. 12 del 1975, quando lo stesso risulti inquadrato in una qualifica funzionale o in un livello retributivo non inferiore a quelli previsti per il collaboratore regionale.

Il responsabile del nucleo di collaboratori provvede all'assegnazione dei compiti ai singoli collaboratori con le modalità e le procedure stabilite dall'art. 34.

L'ufficio di presidenza del comitato comprensoriale svolge nei confronti del personale regionale assegnato tutte le funzioni attribuite al comitato regionale e alle sezioni decentrate dell'organo di controllo dalle leggi regionali numeri 25 e 26 del 20 luglio 1973.

Il personale regionale in servizio ai comitati comprensoriali, in conseguenza di leggi statali o regionali che modifichino il sistema delle autonomie locali e sopprimano o mutino la natura e i compiti dei comitati comprensoriali, sarà assegnato ad altri servizi della Regione o posto alle dipendenze funzionali, o comandato ad altri enti locali ferma restando la salvaguardia della posizione economica acquisita.

Art. 23.
Istituzione degli uffici

I servizi sono normalmente articolati, al loro interno, in uffici.

Gli uffici sono individuati nell'ambito del servizio sulla base di criteri di omogeneità funzionale avuto riguardo a finalità, problemi e procedure specifiche.

Gli uffici sono istituiti su proposta della giunta con provvedimento del consiglio regionale che ne stabilisce la dotazione organica e ne determina i compiti. La giunta regionale si attiene alle proposte dell'ufficio di presidenza per quanto concerne l'istituzione degli uffici del consiglio regionale.

Il consiglio regionale provvede ed istituisce inoltre su proposta della giunta, per i dipartimenti costituiti a norma dell'art. 7 della presente legge, i corrispondenti uffici funzionali stabilendone la dotazione organica. I compiti degli uffici funzionali di dipartimento sono determinati nell'allegato n. 3 della presente legge.

Art. 24.
Segreterie dei gruppi consiliari

L'ufficio di presidenza assegna ai gruppi consiliari — a norma del primo comma dell'art. 15 dello statuto regionale e del primo e secondo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 17/1973, ed in conformità al disciplinare dello stesso ufficio di presidenza sull'argomento — il personale regionale necessario per l'esercizio delle loro attività.

L'assegnazione o la revoca dell'assegnazione ai gruppi consiliari di collaboratori regionali viene effettuata, su richiesta del gruppo interessato, con deliberazione dell'ufficio di presidenza. Nel caso il personale richiesto non appartenga a quello assegnato al consiglio regionale, l'assegnazione ha luogo previo assenso da parte della giunta regionale.

Il provvedimento di assegnazione ai gruppi consiliari deve stabilire le qualifiche funzionali attribuite ai collaboratori regionali assegnati.

Il contingente complessivo del personale da assegnare ai gruppi è determinato dal disciplinare di cui al primo comma, come previsto dall'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 17. Alla metà di esso personale viene attribuita la qualifica funzionale di «segretario di gruppo» (assimilata al quinto livello retributivo); all'altra metà, la qualifica funzionale di «addetto di segreteria» (assimilata al quarto livello retributivo).

Ai collaboratori regionali inquadrati in qualifiche funzionali appartenenti a livelli retributivi inferiori a quelli cui sono assimilate le qualifiche funzionali loro attribuite quali componenti le segreterie dei gruppi, viene riconosciuto, con deliberazione consiliare, un assegno mensile pari alla differenza fra le due retribuzioni base. La revoca dell'assegnazione comporta la cessazione dell'erogazione di tale assegno.

In caso di impossibilità, constata e dichiarata dall'ufficio di presidenza — a norma del terzo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 17/1973 —, di reperire fra i collaboratori regionali personale idoneo per l'assegnazione ai gruppi, i gruppi interessati possono chiedere si provveda, a norma dell'art. 61, comma terzo, dello statuto regionale, mediante attribuzione di incarico a termine con un trattamento economico corrispondente a quello iniziale di un collaboratore regionale di pari livello. Al trattamento economico si applicano la progressione economica e le variazioni previste per i collaboratori di ruolo. Il rapporto instaurato si intende in ogni caso risolto con il termine della legislatura durante la quale il rapporto stesso ha avuto inizio. Il rapporto instaurato si intende in ogni caso risolto con il termine di ciascuna legislatura.

Il personale assunto a norma del precedente comma può essere inquadrato nel ruolo unico regionale esclusivamente per pubblico concorso. In caso di nomina in ruolo, il periodo di incarico viene valutato nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 32 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.

Art. 25.
Segreterie particolari

Le segreterie particolari dei presidenti della giunta e del consiglio regionale, degli assessori e dei componenti l'ufficio di presidenza svolgono le funzioni specificate nell'allegato n. 7 *b)* alla presente legge.

Quando la scelta cade su un collaboratore regionale, l'incarico di componente la segreteria particolare è conferito e revocato con decreto del presidente della giunta, su proposta — per le rispettive segreterie — degli assessori interessati. L'ufficio di

presidenza attribuisce e revoca con propria deliberazione analoghi incarichi su proposta del presidente del consiglio e dei componenti l'ufficio di presidenza, per le rispettive segreterie.

Gli atti di conferimento degli incarichi devono stabilire l'attribuzione ai componenti le segreterie delle rispettive qualifiche funzionali.

Le singole segreterie non possono essere composte da più di:

cinque unità per la segreteria del presidente della giunta: due con qualifica funzionale « responsabile della segreteria » (assimilata al quinto livello retributivo), tre con qualifica funzionale « addetto di segreteria » (assimilata al quarto livello retributivo);

quattro unità per la segreteria del presidente del consiglio: una con la qualifica funzionale di « assistente di segreteria » (assimilata al sesto livello retributivo), una con la qualifica funzionale di « responsabile di segreteria » (assimilata al quinto livello retributivo) e due con la qualifica funzionale di « addetto di segreteria » (assimilata al IV livello retributivo);

tre unità per la segreteria di ciascun assessore: una con la qualifica funzionale « responsabile della segreteria » (assimilata al quinto livello retributivo), due con qualifica funzionale di « addetto di segreteria » (assimilata al quarto livello retributivo);

una unità per le segreterie di ciascuno dei componenti l'ufficio di presidenza, con qualifica funzionale di « addetto di segreteria » (assimilata al quarto livello retributivo).

Ai collaboratori regionali inquadrati in qualifiche funzionali appartenenti a livelli retributivi inferiori a quelli cui sono assimilate le qualifiche funzionali loro attribuite quali componenti le segreterie particolari si applica il disposto del terzo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 26/1973.

Due unità tra quelle da adibire alle segreterie del presidente del consiglio e una fra quelle da adibire alle segreterie del presidente della giunta, di ciascun assessore, vice-presidente e consigliere-segretario del Consiglio regionale possono essere scelte fra personale non dipendente dalla Regione. Ad esse viene conferito apposito incarico a termine a norma dell'art. 61, comma 3), dello statuto regionale.

Il rapporto instaurato, con un trattamento economico pari a quello previsto al penultimo comma dell'art. 24, si intende in ogni caso risolto con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ha proposto il conferimento.

Il personale assunto a norma del precedente comma può essere inquadrato nel ruolo unico regionale esclusivamente per concorso pubblico. In caso di nomina in ruolo, il periodo di incarico viene valutato nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 32 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.

Art. 26.

Ufficio di gabinetto del presidente della giunta

Per lo svolgimento delle attribuzioni di cui all'allegato n. 7 *a)* alla presente legge, è istituito l'ufficio di gabinetto del presidente della giunta regionale.

Il consiglio regionale, con il provvedimento di cui al primo comma dell'art. 45, stabilisce la dotazione organica dell'ufficio di gabinetto per garantire lo svolgimento delle attribuzioni di cui al terzo e al quarto comma dell'allegato n. 7 *a)*.

Il presidente della giunta attribuisce con proprio decreto a collaboratori regionali l'incarico di componente l'ufficio di gabinetto per garantire lo svolgimento delle attribuzioni di cui al primo e secondo comma dell'allegato n. 7 *a)*, nonché per assolvere alla funzione di capo di gabinetto.

L'atto di conferimento deve stabilire l'attribuzione delle rispettive qualifiche funzionali ai componenti l'ufficio.

L'ufficio di gabinetto, per quanto attiene allo svolgimento delle attribuzioni di cui ai primi tre commi dell'allegato n. 7 *a)*, non può essere composto da più di:

una unità con qualifica funzionale « capo di gabinetto del presidente della giunta » (assimilata al settimo livello retributivo);

tre unità con qualifica funzionale « esperto » (assimilata al settimo livello retributivo);

tre unità con qualifica funzionale « istruttore » (assimilata al sesto livello retributivo);

una unità con qualifica funzionale « consigliere » (assimilata al quinto livello retributivo);

due unità con qualifica funzionale « addetto all'ufficio di gabinetto » (assimilata al IV livello retributivo).

Una o più delle unità sopra indicate possono essere assegnate all'ufficio distaccato di Roma, per svolgervi funzioni proprie del gabinetto.

Ai collaboratori regionali inquadrati in qualifiche funzionali appartenenti a livelli retributivi inferiori a quelli cui sono assimilate le qualifiche funzionali loro attribuite quali componenti l'ufficio di gabinetto, si applica il disposto del terzo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 26/1973.

Al collaboratore cui è attribuita la qualifica funzionale capo di gabinetto è corrisposta, limitatamente alla durata dell'incarico, l'indennità di cui all'art. 38 e, eventualmente, l'assegno a differenza di cui all'art. 12 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.

Il capo di gabinetto e due esperti e non più di una unità fra quelle previste per le altre qualifiche funzionali dell'ufficio possono essere scelte tra persone non dipendenti dalla Regione. Ad esse viene conferito su proposta del presidente apposito incarico a norma dell'art. 61, comma terzo, dello statuto regionale.

Il rapporto instaurato, con un trattamento economico pari a quello previsto al penultimo comma dell'art. 24 per le qualifiche di istruttore, consigliere e addetto all'ufficio di gabinetto si intende in ogni caso risolto in occasione del cambiamento del presidente della giunta.

Il personale assunto a norma del precedente comma può essere inquadrato nel ruolo regionale esclusivamente per pubblico concorso. Il periodo di incarico e la precedente attività lavorativa vengono valutati nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 32 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.

In luogo di attribuire incarichi a collaboratori regionali o di richiedere conferimenti di incarichi esterni a norma dell'art. 61 dello statuto regionale per lo svolgimento delle funzioni di esperto e istruttore, il presidente della giunta può richiedere che vengano conferiti incarichi di prestazioni di opere intellettuali anche in deroga al disposto degli articoli 48 e 49. Quando il presidente della giunta regionale cessa dall'incarico, gli incarichi conferiti a norma del presente comma si intendono risolti di diritto, alla data di nomina del nuovo presidente.

Art. 27.

Personale di ruolo assegnato ai gruppi consiliari e alle segreterie

I collaboratori regionali assegnati ai gruppi consiliari o incaricati quali componenti le segreterie particolari, vengono mantenuti in soprannumero nella qualifica funzionale rivestita. I posti resisi vacanti possono essere messi a concorso.

Alla cessazione dell'incarico di cui al primo comma, il posto in soprannumero viene riassorbito con la prima vacanza che si verifica fra i posti assegnati alla qualifica funzionale cui appartiene il collaboratore interessato.

I posti soprannumerari non possono determinare, in ogni caso, il superamento del numero dei posti complessivamente assegnati al ruolo unico regionale.

Art. 28.

Lavoro di gruppo

Nella individuazione delle modalità e procedure più idonee e razionali per il conseguimento dei propri obiettivi, i servizi e gli uffici adottano il metodo del lavoro di gruppo, inteso come integrazione delle esperienze e conoscenze possedute dai singoli collaboratori.

Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati individualmente ai collaboratori in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.

Art. 29.

Gruppi di lavoro per progetti

Per realizzare progetti di intervento e di studio di carattere non ricorrente possono essere costituiti speciali gruppi di lavoro a carattere temporaneo, ai quali vengono assegnati collaboratori anche a tempo parziale. Possono essere assegnati ai gruppi di lavoro anche i consulenti esterni di cui agli articoli 48 e 49.

Conseguiti gli obiettivi prefissati, l'unità si scioglie ed i collaboratori regionali già assegnati ritornano ai servizi di provenienza. Nel caso di un'assegnazione a tempo parziale, i collaboratori regionali possono essere assegnati a più unità per progetti o continuare a prestare la loro opera nel servizio di appartenenza.

Il presidente della giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla costituzione dei gruppi di lavoro di cui al primo comma del presente articolo. Il decreto stabilisce gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento, la composizione del gruppo e il collaboratore incaricato di coordinarne l'attività.

Le medesime prerogative competono all'ufficio di presidenza per quanto attiene ai servizi del consiglio regionale.

Art. 30.

Integrazione funzionale

La giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare bilancio e affari generali, istituisce con apposita deliberazione gruppi permanenti di coordinamento interdipartimentali, dipartimentali e fra servizi.

Le deliberazioni di cui al comma precedente stabiliscono:

1) i compiti dei servizi per i quali il gruppo esercita funzioni di raccordo e di definizione coordinata degli interventi;

2) la composizione del gruppo, indicando i collaboratori chiamati a farne parte, gli eventuali consulenti esterni, l'assessore o gli assessori cui il gruppo fa capo;

3) le procedure per assicurare il corretto esercizio delle funzioni del gruppo.

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale può, con analoghe procedure, istituire gruppi permanenti di coordinamento. Le relative deliberazioni vengono comunicate alla giunta regionale.

I gruppi permanenti di coordinamento istituiti a norma dei commi precedenti esercitano prevalentemente le funzioni loro attribuite in sede di predisposizione dei programmi, di impostazione dei bilanci, di proposte legislative e atti di notevole rilevanza e portata generale.

Art. 31.

Conferenze di organizzazione

Le conferenze di organizzazione rappresentano la forma istituzionale attraverso la quale si sostanzia la partecipazione attiva e responsabile dei collaboratori regionali all'organizzazione del lavoro.

Le conferenze di organizzazione costituiscono il tramite attraverso il quale l'amministrazione regionale fornisce la conoscenza del quadro programmatico nel quale si colloca, in rapporto alle iniziative e agli obiettivi fissati dagli organi di direzione politica, l'attività delle singole strutture organizzative e l'apporto di ciascun collaboratore.

Le conferenze di organizzazione esaminano nell'ambito della loro attività consultiva la funzionalità delle strutture, delle procedure, delle interrelazioni fra le diverse strutture, dell'organizzazione interna del lavoro in rapporto agli obiettivi assegnati alla unità organizzativa e verificano i risultati del lavoro svolto e le sue prospettive, anche agli effetti dell'opportunità di iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale.

Le conferenze si svolgono in orario di lavoro e i collaboratori regionali sono tenuti a parteciparvi. La partecipazione avviene in condizioni di parità e indipendentemente dalle qualifiche funzionali e dalle posizioni di lavoro ricoperte.

Le rappresentanze sindacali possono essere presenti alle conferenze di organizzazione al solo scopo di ottenere elementi conoscitivi di carattere generale e di acquisire ogni elemento utile a tutelare, nelle opportune sedi, la professionalità dei collaboratori ed, in linea più generale, i diritti loro riconosciuti.

Il consiglio regionale, su proposta che la giunta formula sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce con propria deliberazione i livelli organizzativi ai quali possono essere tenute le conferenze di organizzazione, i modi della loro convocazione, la loro frequenza e le modalità secondo le quali le conferenze possono avanzare suggerimenti e proposte.

Art. 32.

Mobilità del personale

La mobilità da servizio a servizio richiesta da variazioni e vacanze nelle dotazioni organiche, da esigenze funzionali a carattere transitorio, da comandi in conseguenza di deleghe, si attua con atto del presidente del consiglio o suo delegato per i servizi del consiglio o con atto del presidente della giunta o suo delegato per i servizi della giunta e dell'organo di controllo o di concerto fra i due presidenti nel caso in cui il trasferimento interessi congiuntamente i servizi del consiglio e della giunta o dell'organo di controllo.

La mobilità deve essere attuata nel rispetto delle esigenze dei servizi e delle qualifiche funzionali dei collaboratori. Se essa importa un trasferimento di sede, si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 38 della legge 20 luglio 1973, n. 25.

Ulteriori criteri di attuazione della mobilità, con particolare riferimento a quelli da adottarsi in conseguenza della soppressione, trasformazione e modifica dei servizi, possono essere stabiliti dalla giunta regionale nel rispetto dei principi generali fissati negli accordi nazionali e sentite le organizzazioni sindacali regionali.

Art. 33.

Responsabilità dei collaboratori regionali

I compiti da assegnare individualmente ai collaboratori regionali a norma dell'art. 41 devono trovare rispondenza nelle mansioni attribuite dalla declaratoria delle caratteristiche generali comuni alle posizioni di lavoro comprese nel livello cui appartengono e nel profilo professionale della qualifica funzionale rivestita. In questo ambito i collaboratori regionali sono direttamente responsabili, nell'ambito delle attribuzioni assegnate, del risultato del lavoro e, in particolare, delle istruzioni impartite, dell'attività, anche di controllo, direttamente svolta, del rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute e delle norme, procedure e prassi definite, nonché delle omissioni in attività cui sono tenuti. A tal fine ogni atto deve recare l'indicazione del suo estensore e ciascun collaboratore sottoscrive ogni atto personalmente predisposto, che non sia riservato alla competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi oltre che degli organi regionali.

Al fine di verificare il puntuale e corretto conseguimento degli obiettivi fissati all'ufficio e al servizio, l'esercizio dell'attività di competenza del singolo collaboratore e/o gruppo di lavoro è assoggettabile, anche in fase istruttoria, a verifiche e controlli da parte dei rispettivi responsabili e per quanto riguarda i responsabili dei servizi, da parte degli organi regionali.

Ove questi riscontrino comportamenti che ricadono nelle infrazioni disciplinari previste dalle leggi regionali numeri 25 e 26 del 20 luglio 1973, avviano la procedura stabilita per l'apertura del provvedimento disciplinare.

Ove riscontrino, invece, comportamenti riconducibili a prestazioni lavorative chiaramente insufficienti, i responsabili del servizio, o per questi ultimi gli organi regionali, dovranno tenerne conto per dare avvio, nei tempi e modi previsti dagli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 25 del 20 luglio 1973, alla procedura per l'accertamento di prestazioni lavorative insufficienti.

Salvo si tratti di attività configurabile come reato, i collaboratori regionali sono esonerati dalla responsabilità di cui al presente articolo nei casi in cui abbiano fatto constare per iscritto il loro motivato dissenso, ovvero possano dimostrare di aver concorso alla formazione dell'atto a seguito di ordine scritto.

Art. 34.

Responsabili d'ufficio - Attribuzioni

I responsabili degli uffici impostano l'attività dell'ufficio, cui sono assegnati, in coerenza con i piani di lavoro del servizio, indirizzano l'attività degli addetti e promuovono la necessaria collegialità nell'impostazione del lavoro. Curano la corretta ripartizione del lavoro individuale e individuano le questioni che richiedono una trattazione collegiale.

I responsabili degli uffici rispondono delle rispettive attribuzioni al responsabile del servizio cui appartengono.

Art. 35.

Responsabile di servizio - Attribuzioni

I responsabili di servizio predispongono il piano di lavoro del servizio, articolato per uffici o per gruppi di lavoro, in conformità ai programmi della giunta regionale e del dipartimento, o in conformità ai programmi dell'ufficio di presidenza o del comitato regionale o delle sezioni provinciali e circondariali dell'organo regionale di controllo.

Verificano altresì lo stato di attuazione dei programmi di lavoro e adottano le opportune disposizioni per la più funzionale organizzazione ed il miglior impiego del personale assegnato.

I responsabili dei servizi di cui all'art. 18, primo comma, adottano altresì i provvedimenti connessi all'esercizio delle funzioni amministrative spettanti ai servizi medesimi ai sensi del secondo comma dello stesso articolo. I responsabili dei servizi del medico e del veterinario provinciale sono scelti fra i collaboratori con qualifica di esperto sanitario o di esperto veterinario. La competenza all'emanazione degli atti e provvedimenti già attribuiti al medico provinciale e al veterinario provinciale deve tuttavia essere affidata, rispettivamente, ad un esperto sanitario e da un esperto veterinario. Alla designazione dell'esperto competente che non sia anche responsabile di servizio si provvede con apposito, separato atto, con le modalità previste per la nomina dei responsabili di ufficio.

I responsabili dei servizi sono direttamente responsabili della mancata segnalazione di prestazioni lavorative insufficienti rese da collaboratori regionali assegnati al servizio stesso.

I responsabili dei servizi rispondono delle loro attribuzioni agli organi regionali.

Art. 36.

Responsabile d'ufficio - Nomina

I provvedimenti con cui il consiglio regionale istituisce, a norma dell'art. 23 della presente legge, i singoli uffici all'interno dei servizi devono stabilire, per ognuno degli uffici istituiti, quale o quali qualifiche funzionali i collaboratori regionali debbano rivestire per poterne essere nominati responsabili.

Le qualifiche funzionali di cui al precedente comma devono appartenere al sesto livello retributivo o, per gli uffici ai quali siano assegnate attribuzioni di particolare complessità e rilevanza, che comportino elaborazioni e interventi di alta specializzazione, al settimo livello.

Entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge e in ogni caso successivamente alla nomina dei responsabili dei servizi, la giunta regionale invita i collaboratori regionali appartenenti alle qualifiche funzionali di cui al primo comma a presentare — qualora aspirino a ricoprire l'incarico di responsabile d'ufficio — domanda, esprimendo la preferenza per non più di tre uffici, corredandola eventualmente con un complessivo e dettagliato *curriculum* professionale di tutte le attività lavorative comunque rese.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare bilancio e affari generali, nomina, entro due mesi dal termine assegnato per la presentazione delle domande di cui al precedente comma, i responsabili degli uffici su proposta degli assessori del dipartimento, i quali effettuano una valutazione comparativa della professionalità dei collaboratori regionali candidatisi, tenendo conto delle specifiche esperienze rispetto alle attribuzioni degli uffici, delle funzioni e dei compiti svolti, dei titoli culturali posseduti, dell'anzianità di servizio, dell'idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Gli assessori del dipartimento possono, ove lo ritengano necessario, assumere tutte le notizie e informazioni a convalida e ad integrazione delle indicazioni contenute nel *curriculum* professionale predisposto dal candidato, ivi compreso un colloquio con il candidato stesso.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta che la giunta formula sentite le organizzazioni sindacali, determina i minimi requisiti professionali e culturali che i collaboratori regionali devono possedere per poter essere nominati responsabili di ufficio, nonché i criteri di priorità per la scelta.

La giunta regionale provvede d'ufficio, su proposta degli assessori del dipartimento, alla individuazione dei collaboratori regionali cui attribuire l'incarico di responsabile di un ufficio nel caso di mancanza di domande. La nomina d'ufficio può essere conferita soltanto a collaboratori che rivestono le qualifiche funzionali di cui al primo comma.

Il provvedimento di nomina dei responsabili degli uffici viene adottato tenuto di massima conto delle preferenze espresse dai candidati.

La nomina dei responsabili degli uffici del consiglio regionale è effettuata su conforme proposta dell'ufficio di presidenza, che provvede direttamente alle valutazioni di cui ai commi precedenti.

L'incarico di responsabile di ufficio è conferito per la durata di tre anni ed è irrinunciabile.

L'incarico può essere revocato, anche ad istanza dell'interessato, con provvedimento motivato della giunta regionale, sentita la commissione consiliare bilancio e affari generali. Il provvedimento della giunta regionale è adottato su conforme proposta dell'ufficio di presidenza per i responsabili degli uffici del consiglio regionale. La revoca è automatica a seguito di accertamento di prestazioni lavorative insufficienti e di sospensione dal servizio e dallo stipendio.

Il responsabile di ufficio revocato non può accedere alle corrispondenti funzioni o a quelle di responsabile di servizio per un triennio dalla data del provvedimento di revoca nei soli casi, previsti al comma precedente, di revoca automatica.

Al termine del triennio si procede, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, alla nomina dei responsabili di ufficio.

Gli incarichi di responsabile di ufficio che si rendessero vacanti a qualunque titolo nel corso del triennio verranno attribuiti dalla giunta regionale con le stesse modalità previste ai commi che precedono. Le nomine di cui al presente comma sono conferite per il periodo residuo rispetto al triennio.

Art. 37.

Responsabile di servizio - Nomina

L'incarico di responsabile di servizio può essere attribuito ai collaboratori regionali che rivestono una delle qualifiche funzionali che appartengono al settimo livello retributivo. Il servizio effettivo reso in tali qualifiche deve essere di durata non inferiore a quattro anni alla data della richiesta di cui al quinto comma.

Ai fini del computo dei quattro anni di servizio effettivo sono considerati utili i periodi di servizio resi — nei quattro anni immediatamente precedenti la nomina o l'inquadramento nel ruolo regionale — alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni in posizioni analoghe e in ambiti professionali specifici corrispondenti a quelli della qualifica funzionale regionale richiesta per l'attribuzione dell'incarico di responsabile di servizio.

Il suddetto periodo può essere preso in considerazione alla condizione che — detraendo dal complessivo servizio prestato — non riduca l'esperienza di lavoro in posizione immediatamente propedeutica al disotto del periodo minimo richiesto per l'accesso al livello. Egualmente utili al computo dei quattro anni di cui al primo comma si considerano i periodi di effettivo servizio eventualmente resi da collaboratori regionali posti in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta che la giunta formula sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce per ogni servizio quale o quali quilifiche funzionali i collaboratori regionali devono rivestire per poterne essere nominati responsabili e determina i minimi requisiti professionali e culturali che gli stessi devono possedere per poter essere nominati responsabili di servizio.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale richiede ai collaboratori regionali in possesso dei requisiti previsti di esprimere la propria preferenza per non più di tre servizi e li invita inoltre a presentare, ove lo ritengano, un complessivo e dettagliato *curriculum* professionale di tutte le attività lavorative svolte e dei titoli culturali posseduti, ad integrazione degli elementi esistenti agli atti della amministrazione. Le preferenze devono essere espresse presentate, eventualmente assieme al *curriculum*, entro la data fissata nella richiesta.

La giunta regionale procede ad una valutazione comparativa della professionalità dei collaboratori regionali interessati, tenendo conto delle specifiche esperienze nelle materie attribuite ai servizi preferenzialmente indicati, delle funzioni svolte, con particolare riferimento a incarichi di responsabili d'ufficio o di gruppi di lavoro, ai titoli culturali e professionali posseduti e agli incarichi eventualmente ricoperti. La giunta può, ove lo ritenga necessario, assumere tutte le notizie e informazioni a convalida e ad integrazione delle indicazioni contenute nel *curriculum* professionale predisposto dal candidato, ivi compreso un colloquio con il candidato stesso al fine anche di valutare l'attitudine specifica all'esercizio delle funzioni di responsabile del servizio.

La giunta regionale, entro due mesi dalla data di cui al quinto comma, nomina, sentita la commissione consiliare bilancio e affari generali, i responsabili dei servizi, tenuto di massima conto delle preferenze espresse dai candidati. La nomina dei responsabili di servizi del consiglio regionale è effettuata su conforme proposta dell'ufficio di presidenza, che provvede direttamente alle valutazioni di cui ai commi precedenti.

L'incarico di responsabile di servizio è conferito per la durata di tre anni ed è irrinunciabile. L'incarico può essere revocato, anche ad istanza dell'interessato, con provvedimento motivato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare bilancio e affari generali. Il provvedimento della giunta regionale è adottato su conforme proposta dell'ufficio di presidenza per i responsabili dei servizi del consiglio regionale. La revoca è automatica a seguito di accertamento di prestazioni lavorative insufficienti e di sospensione dal servizio e dallo stipendio.

Il responsabile di servizio revocato non può accedere alle corrispondenti funzioni per un triennio dalla data del provvedimento di revoca nei soli casi, previsti al comma precedente, di revoca automatica.

Al termine del triennio si procede, con le modalità di cui ai commi precedenti, alle nomine dei nuovi responsabili di servizio.

Gli incarichi di responsabile di servizio che si rendessero vacanti a qualunque titolo nel corso del triennio verranno attribuiti dalla giunta regionale con le stesse modalità previste ai commi che precedono. Le nomine di cui al presente comma sono conferite per il periodo residuo rispetto al triennio.

In sede di prima attribuzione dell'incarico di cui al presente articolo, il periodo di quattro anni di servizio regionale di cui al primo comma, si intende reso nel settimo o sesto livello retributivo di cui alla legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, e successive modificazioni.

Art. 38.
Coordinatore

Ai responsabili dei servizi di cui agli articoli 14, 15, 16, viene attribuito l'incarico di coordinatore.

Tale incarico comporta l'esercizio di attività di raccordo, compatibilizzazione, controllo e verifica fra i programmi generali della Regione e la loro realizzazione da parte dei diversi servizi. Essa si esercita collegialmente sia nei gruppi permanenti di coordinamento di cui all'articolo 30 sia in periodiche conferenze dei coordinatori appartenenti al medesimo dipartimento.

Rispetto ai servizi di cui all'art. 14, i compiti di raccordo, compatibilizzazione, coordinamento e verifica propri del coordinatore concernono l'attuazione delle direttive dell'ufficio di presidenza del consiglio, nonché l'applicazione delle norme e dei provvedimenti che definiscono e nei quali si sostanziano i poteri dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza.

L'incarico di coordinatore è attribuito per lo stesso periodo per il quale viene attribuito l'incarico di responsabile del servizio e, per la durata, viene corrisposta una indennità pari al 25% della retribuzione base del settimo livello retributivo.

In relazione a quanto stabilito dalle leggi istitutive e dai regolamenti degli istituti e aziende regionali, l'incarico di coordinatore può essere attribuito, con le stesse modalità, ai direttori delle medesime.

La giunta, sentita la commissione consiliare bilancio e affari generali, può conferire l'incarico di cui al presente articolo anche per il coordinamento di gruppi di lavoro pluridisciplinari costituiti, a norma dell'art. 29, per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza specificatamente previsti dal programma regionale di sviluppo.

L'incarico può essere conferito soltanto a collaboratori appartenenti a qualifiche del settimo livello retributivo in possesso delle qualificazioni professionali stabilite all'art. 37.

La durata dell'incarico corrisponde al tempo assegnato al gruppo di lavoro per l'esecuzione del progetto e non può, in ogni caso, eccedere i tre anni.

Il numero degli incarichi di coordinamento complessivamente attribuibili, compresi quelli di cui al primo comma del successivo art. 39, non può eccedere un quarto del numero di posti assegnati al settimo livello retributivo.

Art. 39
Coordinatori dei servizi operativi decentrati

Ai responsabili dei servizi di cui all'art. 18 viene attribuito, fino al riordino o alla soppressione dei servizi stessi, previsti dal terzo comma dell'art. 1, l'incarico di coordinatore.

L'incarico comporta lo svolgimento delle attività indicate nel secondo comma del precedente articolo e l'attribuzione, alle stesse condizioni e modalità, dell'indennità stabilita nel quarto comma.

Art. 40.
Emanazione degli atti da parte dei coordinatori e dei responsabili di servizio e ufficio

I coordinatori, i responsabili dei servizi e i responsabili degli uffici, nell'ambito dei compiti assegnati dalla presente legge alla struttura organizzativa cui sono preposti, e fermo restando quanto disposto dal precedente art. 35, terzo comma, emanano:

atti non provvedimentali meramente esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi;

meri atti di conoscenza vincolati, quali trasmissioni, notificazioni, pubblicazioni, certificazioni e, secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticazioni;

atti di accertamento tecnico;

atti propulsivi per l'adempimento di obblighi scaturenti dalla legge o da atti amministrativi;

atti diretti, in situazioni di urgenza e necessità, alla conservazione del patrimonio regionale, salvo ratifica dei competenti organi regionali;

atti delegati dalla giunta regionale.

I collaboratori regionali di cui al presente articolo nonché altri collaboratori, in rapporto ai compiti loro essegnati possono essere delegati dagli organi regionali alla emanazione di altri atti, documenti o certificazioni da indicarsi espressamente nel provvedimento di delega.

Art. 41.
Organizzazione interna dei servizi e degli uffici

I responsabili dei servizi e degli uffici — se istituiti — provvedono, nell'ambito dell'organizzazione interna, ad assegnare a singoli collaboratori o a gruppi di essi gli specifici compiti in relazione alle attribuzioni del singolo ufficio o servizio.

L'attribuzione dei compiti ai singoli collaboratori deve garantire l'arricchimento professionale e favorire la intercambiabilità fra le posizioni di lavoro assegnate ad una stessa qualifica funzionale, evitando la parcellizzazione del lavoro.

Art. 42.
Ruolo unico regionale

Il personale della regione Emilia-Romagna, compreso quello delle aziende e istituti regionali ed escluso quello dell'ente regionale di sviluppo agricolo, la cui collocazione sarà regolamentata dalla legge di cui all'art. 24 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, è inquadrato, con decorrenza 1° settembre 1978, in un ruolo unico regionale. Il ruolo unico regionale si articola in sette livelli retributivi; ogni livello retributivo comprende una o più qualifiche funzionali. Ai livelli, già istituiti dalle leggi regionali n. 25 e n. 26 del 20 luglio 1973, corrispondono i valori parametrali di cui all'art. 110 della legge n. 25. Nell'allegato n. 9 della presente legge sono indicati:

il numero dei livelli retributivi e la declaratoria delle caratteristiche generali comuni alle posizioni di lavoro comprese in ognuno di essi (tabella 1);

la definizione delle qualifiche funzionali comprese in ciascun livello funzionale retributivo corredate dal relativo profilo professionale (tabella 2);

il numero di posti per ciascuna qualifica funzionale (tabella 3);

il numero dei posti per ciascun livello retribuitivo e il numero complessivo di posti del ruolo unico regionale (tabella 4);

la formazione culturale e professionale richiesta per l'accesso a ciascuna qualifica funzionale (tabella 5);

l'indicazione della omogeneità professionale delle qualifiche funzionali comprese nello stesso livello (tabella 6)

Art. 43.
Variazione al ruolo unico regionale

Alla variazione del numero complessivo dei posti del ruolo unico e del numero dei posti di ciascun livello retributivo, si provvede con legge regionale. Il provvedimento legislativo deve prevedere le conseguenti modifiche nel numero dei posti assegnati alle singole qualifiche funzionali o alle qualifiche funzionali stesse.

Alla variazione del numero dei posti attribuiti alle qualifiche funzionali comprese nello stesso livello retributivo si provvede con deliberazione del consiglio regionale quando la variazione non comporta modifica del numero complessivo di posti del ruolo unico o dei posti assegnati ai singoli livelli retributivi.

Il provvedimento consiliare stabilisce altresì l'eventuale passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali ridotte o soppresse ad altre qualifiche professionalmente omogenee, o ad altre qualifiche per le quali i collaboratori interessati siano in possesso dei titoli professionali specifici nonché le eventuali modalità della loro riqualificazione.

Le deliberazioni di cui al precedente comma sono proposte dalla giunta al consiglio regionale contestualmente al provvedimento di cui all'art. 44, primo comma.

Art. 44.
Procedure per la copertura di posti vacanti

La giunta, in sede di presentazione del bilancio annuale di previsione, sottopone all'approvazione del consiglio regionale un provvedimento generale per indire i concorsi per la copertura dei posti, fra quelli vacanti, che risulti necessario ricoprire in relazione alle prevedibili esigenze di funzionamento dei servizi.

La proposta della giunta di cui al comma precedente recepisce la determinazione dell'ufficio di presidenza per la copertura

di posti vacanti fra quelli compresi nella dotazione organica del consiglio regionale. Analogamente vengono recepite le determinazioni delle aziende e degli istituti regionali.

Preliminarmente alla presentazione al consiglio della proposta generale di indire concorsi, deve essere accertata la possibilità di coprire i posti vacanti mediante mobilità del personale, nel rispetto delle indicazioni di omogeneità professionale fra le diverse qualifiche di cui alla tabella 6 dell'allegato n. 9.

Art. 45.

Dotazioni organiche dei servizi della Regione e delle aziende e istituti regionali

Il consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la dotazione organica dei singoli servizi del consiglio regionale, della giunta — ivi compreso il personale da assegnare ai comitati comprensoriali — e dell'organo regionale di controllo. Il consiglio con la stessa deliberazione determina, tenuto anche conto delle proposte avanzate dai rispettivi consigli di amministrazione o commissioni amministratrici, le dotazioni organiche dei singoli istituti e aziende regionali di cui al primo comma dell'art. 42. La dotazione organica deve stabilire il numero di unità, suddivise per qualifiche funzionali, da assegnare ad ogni servizio, istituto o azienda.

Esigenze funzionali a carattere transitorio che richiedano la assegnazione ad un servizio, per una durata non superiore ad un anno non rinnovabile, di collaboratori regionali in eccedenza alla dotazione organica prevista, non ne comportano la variazione.

Art. 46.

Dotazioni organiche delle aziende e istituti regionali

Il personale regionale destinato alla copertura delle dotazioni organiche delle aziende ed istituti regionali, di cui al primo comma dell'art. 42, è posto alle dipendenze funzionali delle aziende e istituti stessi. Gli organi di detti enti, secondo le rispettive competenze svolgono nei confronti del personale regionale assegnato tutte le funzioni attribuite al comitato regionale e alle sezioni decentrate dell'organo regionale di controllo dalle leggi regionali n. 25 e 26 del 20 luglio 1973.

La spesa relativa al trattamento economico del personale assegnato alle aziende ed istituti è iscritta in appositi capitoli o articoli del bilancio regionale.

La organizzazione interna degli uffici delle aziende e istituti regionali è regolata dai principi e dalle norme della presente legge.

Art. 47.

Conferimento di incarichi a norma dell'art. 61 dello statuto regionale

Il consiglio regionale, a norma del terzo comma dell'art. 61 dello statuto regionale, può conferire su proposta della giunta incarichi a tempo determinato per l'assolvimento di funzioni direttive dei servizi della Regione, delle aziende e istituti regionali, o per lo svolgimento di compiti speciali.

Il provvedimento di conferimento dell'incarico corredato dal *curriculum vitae* professionale viene adottato dal consiglio regionale.

Gli incarichi di cui al comma che precede possono essere attribuiti:

1) per i posti vacanti nelle qualifiche funzionali del settimo livello retributivo;

2) per l'assolvimento della funzione direttiva nelle aziende e istituti regionali;

3) per i posti di esperto in materia di gestione dell'informazione;

4) per i posti di capo di gabinetto e di esperto presso l'ufficio di gabinetto del presidente della giunta, nei limiti previsti dall'art. 26;

5) per i posti di segretario e addetto di segreteria presso i gruppi consiliari;

6) per i posti di responsabile e addetto di segreteria presso le segreterie particolari nei limiti previsti all'art. 25 della presente legge e per quelli di istruttore o consigliere o addetto all'ufficio di gabinetto del Presidente della giunta, nei limiti previsti dall'art. 26.

Gli incarichi di cui ai punti 1), 2) e 3), possono essere conferiti a personale estraneo alla Regione, il quale risulti in possesso di una formazione culturale e professionale almeno corrispondente a quella richiesta per l'accesso alle qualifiche funzionali del VII livello retributivo e alla condizione che venga attestata l'indisponibilità di personale in possesso della professionalità e competenza specifica richiesta.

La durata degli incarichi di cui ai punti 1), 2) e 3) non può eccedere il periodo di cinque anni. Essi si intendono in ogni caso risolti al termine della legislatura durante la quale sono stati conferiti. E' ammessa una proroga per un ulteriore periodo di cinque anni previa verifica della sussistenza delle condizioni previste per il conferimento dell'incarico.

Il trattamento economico per gli incarichi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) corrisponde a quello previsto per i collaboratori regionali inquadrati al settimo livello retributivo. Nella determinazione del trattamento economico si può tenere conto delle attività lavorative precedentemente svolte nell'ambito pubblico o privato, purché attinenti e propedeutiche alla natura dell'incarico da conferire, computandone la durata, ai fini della determinazione delle maggiorazioni, sulla base delle norme che regolano la attribuzione della progressione economica orizzontale dei collaboratori regionali, che debbono essere aggiunte al trattamento iniziale.

In caso di riattribuzione degli incarichi di cui agli articoli 24 e 25 e di quelli di cui al terzo, quarto e quinto alinea del quinto comma dell'art. 26, si può tener conto dell'attività lavorativa già svolta in Regione. Il trattamento economico del capo di gabinetto viene maggiorato dell'indennità prevista dall'art. 38.

Il numero degli incarichi di cui ai punti 1), 2) e 3) non può eccedere il 6 per mille del numero dei posti previsti dal ruolo unico regionale.

Ad ognuno degli incarichi conferiti a norma dei commi precedenti deve corrispondere un posto vacante fra quelli assegnati alle corrispondenti qualifiche funzionali. In caso di nomina in ruolo il periodo di incarico e la precedente attività lavorativa vengono valutati nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 32 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.

Il personale assunto per lo sviluppo dei compiti di cui sopra, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale esclusivamente per concorso pubblico.

Art. 48.

Incarichi di prestazioni d'opera intellettuali - Conferimento

L'ufficio di presidenza del consiglio e la giunta regionale su proposta del dipartimento interessato, quando si renda necessario il ricorso a competenze tecnico-professionali altamente qualificate o specializzate non riscontrabili, per livello o specificità professionale, nelle attribuzioni proprie delle qualifiche funzionali dei collaboratori regionali possono affidare studi, ricerche, attività di collaborazione autonoma coordinata a persona estranea alla amministrazione regionale, delle quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza professionale richiesta.

L'incarico viene conferito, sentita la commissione consiliare competente per materia, per un periodo non eccedente l'anno finanziario e può essere rinnovato per non più di due volte. A tal fine la giunta e l'ufficio di presidenza del consiglio trasmettono alla commissione di cui sopra la proposta di conferimento, che deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da stipulare, essere corredata da un dettagliato ***curriculum*** del prestatore cui commettere l'incarico, dall'indicazione degli analoghi incarichi ricevuti in precedenza dalla Regione ed attestare, ai sensi del 1° comma, che le competenze tecnico-professionali richieste non trovano riscontro nelle attribuzioni delle qualifiche funzionali dei collaboratori regionali..

Quanto disposto dal comma precedente si applica anche alla nomina degli esperti componenti le commissioni ed i gruppi di coordinamento previsti dalla presente legge.

Presso la commissione consiliare bilancio e affari generali è istituito l'albo degli incarichi di prestazione d'opera intellettuali conferiti dalla Regione.

Art. 49.

Incarichi di prestazioni d'opera intellettuali - Modalità

Gli incarichi per studi, ricerche, collaborazioni comportano l'esercizio di prestazioni d'opera intellettuali disciplinate dagli articoli 2230 e seguenti del codice civile e vengono conferiti con deliberazioni dell'ufficio di presidenza del consiglio o della giunta regionale a seconda che le prestazioni siano rispettivamente commesse a favore del consiglio e dei suoi organi o della giunta.

Il contratto da stipulare per lo svolgimento delle prestazioni di cui al primo comma deve, in particolare, contenere l'indicazione dello specifico oggetto della prestazione convenuta, dei termini secondo cui deve essere espletata, del periodo entro cui deve essere completata.

Quando la prestazione convenuta ha per oggetto la effettuazione di studi, ricerche, il contratto deve inoltre stabilire in quale forma — elaborato, relazione, ecc. — il prestatore d'opera deve rassegnare al committente il risultato delle proprie prestazioni. Copia degli elaborati, relazioni, ecc. viene trasmessa entro un mese dalla loro consegna, a cura del committente, alla Commissione consiliare competente per materia.

Art. 50.

Comandi di personale

La Regione può disporre o richiedere il comando di singole unità di personale presso e da enti pubblici con le modalità stabilite dallo stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione dello Stato in ordine ai comandi.

Il personale in posizione di comando presso la Regione, gli istituti e le aziende regionali, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale soltanto a seguito di vincita di pubblico concorso. La presente disposizione non si applica per i comandi disposti in attuazione di leggi nazionali.

I collaboratori regionali posti in posizione di comando presso altri enti conservano il proprio stato giuridico ed economico.

Ad essi spetta unicamente il trattamento economico previsto da leggi regionali.

Art. 51.

Comandi di personale per l'esercizio delle funzioni delegate, sub-delegate o attribuite ad altri enti

Il personale regionale assegnato ai servizi operativi decentrati o ai centri di formazione professionale che vengono soppressi in relazione a leggi regionali di delega o sub-delega o a leggi statali di attribuzione ad altri enti di funzioni amministrative regionali, è comandato presso gli enti ai quali sono delegate, sub-delegate o attribuite le funzioni regionali.

Il personale regionale assegnato a servizi centrali, funzionali o operativi, o a servizi operativi decentrati o a nuclei comprensoriali le cui competenze vengono ridotte in relazione a leggi di delega, sub-delega o a leggi statali di attribuzione ad altri enti di funzioni amministrative regionali, è comandato presso gli enti ai quali sono delegate, sub-delegate o attribuite le funzioni regionali, se svolge compiti connessi all'esercizio delle funzioni predette.

Il comando, previa comunicazione all'interessato, viene disposto sino a revoca.

Le revoca del comando è disposta:

quando si revochi, anche parzialmente, la delega o la sub-delega o la attribuzione di funzioni amministrative regionali ad altri enti;

quando si constati l'opportunità di ridurre il numero dei comandi inizialmente disposti a favore dell'ente delegatario o sub-delegatario o cui sono attribuite funzioni amministrative regionali;

quando il collaboratore regionale è nominato, a seguito di concorso, ad un posto di una qualifica funzionale di un livello retributivo superiore.

La revoca è altresì disposta quando, in rapporto a specifiche esigenze funzionali, risulta necessario modificare la distribuzione, fra gli enti ai quali sono attribuite funzioni regionali, del personale già posto in posizione di comando presso gli enti stessi. Contestualmente alla revoca è disposto il nuovo comando presso altro ente.

Le revoca del comando può essere disposta a domanda del collaboratore regionale comandato alle seguenti condizioni:

sia salvaguardata l'esigenza primaria di assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate, sub-delegate, attribuite;

siano vacanti nei servizi, istituti, aziende regionali posti della qualifica funzionale rivestita dall'interessato, o di qualifiche ad essa professionalmente omogenee;

si intendano bandire concorsi per la copertura di questi posti;

l'interessato richieda, a norma dell'art. 44, ultimo comma, di essere assegnato ad uno di essi.

Il collaboratore in posizione di comando può richiederne la revoca e richiedere di essere comandato presso un altro ente che esercita funzioni regionali quando i due enti e la Regione convengano sulla opportunità di rispettivamente ridurre ed incrementare il contingente di personale comandato. Deve essere in ogni caso salvaguardata l'esigenza primaria di assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate, sub-delegate, attribuite.

Art. 52.

Inquadramento nelle qualifiche funzionali

I collaboratori regionali appartenenti al ruolo unico alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli che saranno inseriti nel predetto ruolo a norma della medesima, ed i dipendenti di ruolo delle aziende ed istituti regionali sono inquadrati nelle qualifiche funzionali di cui all'allegato n. 9 con le seguenti modalità:

1) La giunta provvede ad attribuire, in via provvisoria, ad ogni collaboratore, ad eccezione di quelli di cui all'art. 55, una delle qualifiche funzionali nelle quali si articola il livello retributivo nel quale il collaboratore stesso è inquadrato. L'individuazione della qualifica funzionale da attribuire è effettuata con riferimento:

a) alla qualifica rivestita presso l'amministrazione di provenienza;

b) alla qualifica assegnata in sede di nomina in ruolo dei vincitori di concorsi pubblici indetti dalla Regione;

c) alla qualifica, o alla qualificazione professionale, attribuita in sede di prima assunzione o di primo conferimento di incarico da parte della Regione, degli istituti e aziende regionali;

d) alla qualificazione alla quale può ricondursi l'attribuzione del beneficio di primo inquadramento di cui all'art. 115 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25;

e) al possesso della formazione culturale e professionale stabilite nella tabella 5 dell'allegato n. 9 per l'accesso alle qualifiche funzionali.

2) La giunta regionale, sentita la commissione consiliare bilancio e affari generali, con lo stesso provvedimento, determina, tenuto conto delle risultanze della provvisoria attribuzione delle qualifiche funzionali, per quali di esse risultino vacanti posti rispetto a quelli previsti, qualifica per qualifica, nell'allegato n. 9 alla presente legge. La determinazione dei posti disponibili è effettuata per gruppi di qualifiche professionalmente omogenee appartenenti allo stesso livello.

Accertate le vacanze, il consiglio regionale provvede a bandire concorsi interni per titoli ed esami per la copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali o nei gruppi di qualifiche fra loro professionalmente omogenee, individuate con le modalità di cui al comma precedente. Ai vincitori dei concorsi per gruppi di qualifiche è consentita la scelta, secondo l'ordine della graduatoria, della qualifica nella quale essere inquadrati.

I concorsi sono indetti per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche del livello più elevato e nell'ordine per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dei livelli inferiori. Le vacanze nei posti attribuiti alle qualfiche di un livello vengono rideterminate dopo l'espletamento dei concorsi indetti per la copertura dei posti disponibili nei livelli superiori.

I collaboratori regionali sono ammessi a partecipare ai concorsi interni di cui ai commi precedenti purché in possesso dei titoli culturali e professionali richiesti nella tabella 5 dell'allegato n. 9 per le diverse qualifiche funzionali. Ove sia richiesta una esperienza in posizioni di lavoro immediatamente propedeutica, si considèra come tale il servizio prestato nel livello immediatamente inferiore rispetto a quello cui appartiene la qualifica funzionale alla quale si concorre.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi vengono costituite a norma della legge regionale 1° agosto 1978, n. 27.

I provvedimenti del consiglio con i quali si bandiscono i concorsi stabiliscono le prove di esame e le modalità di valutazione dei titoli.

L'attribuzione della qualifica ai vincitori di concorso decorre ad ogni effetto dal 1° settembre 1978. In sede di attribuzione di detta qualifica si applica il disposto dell'art. 101 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25.

Il consiglio regionale può stabilire di limitare al 40% dei posti disponibili il numero dei posti da ricoprire con concorso interno. La giunta acquisisce sul provvedimento il parere delle organizzazioni sindacali.

3) Espletati i concorsi di cui al punto precedente, la giunta provvede ad attribuire in via definitiva le qualifiche funzionali ai collaboratori che non hanno partecipato o non sono stati dichiarati vincitori nei concorsi stessi.

Ove il personale da inquadrare definitivamente in una qualifica, tenuto conto della provvisoria attribuzione già effettuata, risulti in eccesso rispetto al numero dei posti assegnati

a quella qualifica, la giunta ne effettua l'inquadramento in qualifiche professionalmente omogenee appartenenti allo stesso livello, previa partecipazione, se richiesta, a corsi di formazione e specializzazione. L'inquadramento in qualifiche professionalmente omogenee rispetto a quella transitoriamente assegnata è effettuato fino ad esaurimento del soprannumero se è disponibile un numero di posti sufficiente. Il cambiamento di qualifica è effettuato, prioritariamente, per i collaboratori che ne facciano volontariamente richiesta; in subordine, individuando i collaboratori di cui modificare la qualifica secondo il criterio della minore anzianità di servizio nel livello retributivo di appartenenza e tenendo conto della minore anzianità complessiva in caso di pari anzianità nel livello; in caso di ulteriore parità, vale il criterio dell'età meno elevata.

Espletati i cambi di qualifica di cui ai commi che precedono, i collaboratori possono richiedere il passaggio ad altra qualifica funzionale non professionalmente omogenea rispetto a quella loro attribuita alla condizione che le due qualifiche appartengano allo stesso livello funzionale retributivo, che esistano nella nuova qualifica posti vacanti e che i richiedenti siano in possesso dei titoli culturali o professionali specifici previsti dalla tabella 5 dell'allegato n. 9 per tale qualifica funzionale.

Esaurite le possibilità di cui al comma precedente, i collaboratori che risultassero ancora in eccedenza rispetto ai posti previsti vengono inquadrati, in soprannumero, nella qualifica funzionale definitiva. I collaboratori da inquadrare in soprannumero vengono individuati con le stesse modalità di cui al II periodo del presente punto 3. L'inquadramento definitivo nelle diverse qualifiche funzionali dei collaboratori di cui all'art. 55, viene effettuato al termine di tutte le operazioni di cui al presente articolo.

Ai posti occupati dai collaboratori inquadrati in soprannumero nelle diverse qualifiche funzionali deve corrispondere un egual numero di posti vacanti nel complesso di quelli attribuiti a tutte le qualifiche istituite nel ruolo unico.

Art. 53.
Assorbimento del soprannumero

I posti che, a qualunque titolo, si rendano disponibili, ultimate le operazioni di cui all'articolo precedente, rispetto a quelli stabiliti nella tabella 3 dell'allegato n. 9 per le qualifiche funzionali nelle quali sono stati effettuati inquadramenti in soprannumero, vengono attribuiti ai soprannumerari in ragione del 50% dei posti vacanti. Se la vacanza è pari a unico posto, questo è attribuito ad un soprannumerario.

L'individuazione di quali fra i collaboratori inquadrati in soprannumero in una qualifica debbano essere inseriti nei posti ordinari della stessa resisi disponibili è effettuata con criteri inversi rispetto a quelli che hanno determinato il loro inquadramento nei posti in soprannumero.

Il consiglio regionale può stabilire che l'inserimento dei collaboratori in soprannumero nei posti ordinari resisi disponibili sia effettuato anche in misura superiore al 50% delle vacanze.

Art. 54.
Prima assegnazione del personale ai servizi

L'assegnazione del personale per la prima copertura delle dotazioni organiche dei servizi della struttura organizzativa della Regione, degli istituti e aziende regionali, viene effettuata con deliberazione della giunta regionale.

La giunta adotta la deliberazione di cui al comma che precede su conforme propposta dell'ufficio di presidenza per quanto concerne l'assegnazione complessiva del personale ai servizi del consiglio regionale.

L'ufficio di presidenza con propria deliberazione provvede alla assegnazione del personale di cui sopra per la copertura delle dotazioni organiche dei servizi del consiglio stesso.

L'assegnazione dei collaboratori regionali ai singoli servizi della struttura organizzativa regionale, delle aziende e istituti regionali, deve avvenire in conformità alle dotazioni organiche stabilite a norma dell'art. 45 della presente legge e nel rispetto delle qualifiche funzionali attribuite ai singoli collaboratori regionali.

Al fine di salvaguardare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa, la assegnazione del personale deve tendere, pur nella osservanza di quanto disposto al comma che precede, alla conferma, in via prioritaria, delle assegnazioni di fatto esistenti.

I criteri relativi alla prima assegnazione del personale vengono definiti con l'apporto delle organizzazioni sindacali regionali e delle rappresentanze sindacali del personale, fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti.

Art. 55.
Ex coadiutori e coadiutori principali - Ex segretari e segretari principali

Il personale trasferito alla Regione a norma dei decreti delegati emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, o ad essa comandato a norma dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il quale rivestiva all'atto dell'inquadramento nel ruolo unico regionale la qualifica di coadiutore e coadiutore principale, o qualifiche equiparate e equiparabili, e, alla data del 1° luglio 1972, aveva reso un servizio effettivo di durata non inferiore ai 6 anni e 3 mesi nella carriera esecutiva dell'amministrazione di provenienza, è ammesso, a domanda, a partecipare ad un concorso interno per soli titoli per l'accesso al quarto livello retributivo di cui all'art. 110 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25.

Il personale trasferito alla Regione a norma dei decreti delegati emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, o ad essa comandato a norma dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il quale rivestiva all'atto dell'inquadramento nel ruolo unico regionale la qualifica di segretario e segretario-principale, o qualifiche equiparate e equiparabili, e, alla data del 1° luglio 1972, aveva reso un servizio effettivo di durata non inferiore ai 4 anni e 3 mesi nella carriera di concetto dell'amministrazione di provenienza, è ammesso, a domanda, a partecipare ad un concorso interno per soli titoli per l'accesso al quinto livello retributivo di cui all'art. 110 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25.

I posti da mettere a concorso non possono superare il 30% della dotazione organica complessiva stabilita alla data del 15 settembre 1978 per il terzo ed il quarto livello retributivo.

Il consiglio regionale provvede con propria deliberazione a bandire il concorso ed a stabilire le modalità di valutazione dei titoli.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi vengono costituite a norma della legge regionale 1° agosto 1978, n. 27.

L'attribuizione del nuovo livello ai vincitori del concorso decorre ad ogni effetto dal 16 settembre 1978. Il trattamento economico del nuovo livello è quello che compete a norma dell'art. 101 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25.

Agli ex-dipendenti in servizio a tempo determinato presso gli enti soppressi dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, inquadrati nel ruolo unico regionale con deliberazione consiliare n. 263 del 19 giugno 1974, viene riconosciuto, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, il periodo di servizio effettivo reso in posizione di lavoro a tempo determinato presso i rispettivi enti di provenienza, ragguagliandolo ad orario pieno se prestato a orario ridotto.

Art. 56.
Concorsi riservati per il personale incaricato a tempo determinato

Il personale che, a norma dell'art. 61, comma terzo, dello statuto regionale è stato incaricato di funzioni direttive dei servizi dell'amministrazione regionale o di compiti speciali è ammesso, a domanda, a partecipare ad un concorso riservato per l'immissione nel ruolo unico regionale.

Il concorso consiste in un colloquio con il quale accertare, in rapporto alla natura specifica dell'incarico conferito, l'idoneità all'immissione in ruolo dei richiedenti. La commissione giudicatrice è costituita a norma della legge regionale 1° agosto 1978, n. 27.

L'immissione nel ruolo unico, previo superamento della prova di cui al secondo comma, ha luogo nel livello retributivo pari o corrispondente a quello alle cui mansioni è stata parificata la posizione di lavoro individuata nel contratto stipulato per il primo conferimento dell'incarico.

L'immissione in ruolo è disposta con provvedimento del consiglio regionale su proposta della giunta. Essa decorre ai fini giuridici dal 1° settembre 1978, ed ai fini economici dalla data dei relativi provvedimenti. Gli incaricati che completano il periodo stabilito al settimo comma del presente articolo in data successiva al 1° settebre 1978 vengono immessi in ruolo, se dichiarati idonei nel concorso, con decorrenza giuridica dal

giorno immediatamente successivo a quello nel quale detto periodo è stato completato e con decorrenza economica dalla data di esecutività del provvedimento consiliare di immissione in ruolo.

Ai candidati dichiarati idonei nel concorso la qualifica funzionale è attribuita con le stesse modalità di cui al precedente art. 52.

La partecipazione al concorso è riservata:

al personale assunto con contratto a tempo determinato, a norma dell'art. 61, comma terzo, dello statuto regionale, per funzioni direttive dei servizi dell'amministrazione regionale, il quale risulti in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge.

al personale assunto con contratto a tempo determinato, a norma dell'art. 61, comma terzo, dello statuto regionale, per compiti speciali, il quale risulti in servizio da almeno tre o sei mesi, alla data di entrata in vigore della presente legge o al compimento di tale periodo. Il periodo di tre mesi è richiesto per le posizioni di lavoro cui corrispondono mansioni contrattualmente parificate ai livelli retribuitivi terzo e quarto e quello di sei mesi per le posizioni di lavoro cui corrispondono mansioni contrattualmente parificate al quinto livello retributivo.

Il personale incaricato che abbia titolo per partecipare al concorso deve presentare, pena esclusione dal concorso, apposita domanda al presidente della giunta regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, qualora non abbia completato il periodo di cui al sesto comma, entro quidici giorni dalla data del suo completamento.

Il periodo di incarico e la precedente attività lavorativa dei candidati dichiarati idonei vengono valutati in sede di immissione in ruolo nella misura e con le modalità rispettivamente stabilite dall'art. 2, comma terzo, della legge regionale 1° settembre 1978, n. 41 e dall'art. 32 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.

Al concorso sono ammessi a partecipare gli incaricati a tempo determinato dipendenti da aziende ed istituti regionali. Ad essi si applicano tutte le disposizioni di cui al presente articolo. Il servizio prestato in qualità di incaricato presso le aziende e gli istituti è considerato come servizio prestato presso la Regione ai fini previsti dall'ottavo comma del presente articolo.

Art. 57.

Cessazione di incarichi

Gli incarichi di coordinatore di cui alla legge regionale 27 luglio 1973, n. 25, nonché gli incarichi comunque attribuiti di sovraintendenza a servizi e uffici cessano di diritto all'atto della nomina dei respansibili di servizio e di ufficio di cui agli articoli 37 e 36 della presente legge.

Art. 58.

Approvazione degli allegati

Sono approvati i seguenti allegati:

allegato 1 - compiti dei servizi del consiglio regionale;

allegato 2 - compiti dei servizi funzionali centrali della giunta regionale;

allegato 3 - compiti degli uffici funzionali di dipartimento della giunta regionale;

allegato 4 - compiti dei servizi operativi centrali della giunta regionale;

allegato 5 - compiti dei servizi operativi decentrati;

allegato 6 - compiti dei centri di formazione professionale;

allegato 7*a* - compiti dell'ufficio di gabinetto del presidente della giunta;

allegato 7*b* - compiti delle segreterie particolari;

allegato 8 - compiti dei servizi dell'organo regionale di controllo;

allegato 9 - livelli retributivi, qualifiche funzionali, numero dei posti del ruolo unico regionale.

Art. 59.

Finanziamento

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1979, con gli stanziamenti di cui ai capitoli numeri 00250 (995.000.000 sia cassa che competenza), 02220 (1.630.000.000 competenza, 1.300.000.000 cassa), 04080 (17.000.000.000 competenza, 15.000.000.000 cassa), 04180 (550.000.000 competenza, 500.000.000 cassa), 75050 (3.935.000.000 competenza, 4.200.000.000 cassa).

Agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla attuazione di alcuni istituti che comportano modifiche non prevedibili a priori nel trattamento economico dei singoli collaboratori, da definire di volta in volta con atto amministrativo, si provvede per quanto attiene il bilancio di competenza mediante prelievo dal fondo di riserva spese obbligatorie e per quanto riguarda il bilancio di cassa dal relativo fondo, fondi ambedue dotati della necessaria disponibilità. Agli oneri per gli esercizi futuri provvederà anno per anno la legge di approvazione del bilancio di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 aprile 1979

TURCI

(*Omissis*).

(5033)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792190)